

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

RESOCONTO STENOGRAFICO

18.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDI

DEL PRESIDENTE GIORGIO NAPOLITANO
E DEL VICEPRESIDENTE TARCISIO GITTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Dichiarazione di urgenza di proposte di legge:		Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame):	
PRESIDENTE	844, 846, 847	PRESIDENTE	851, 859, 860, 861, 863, 866
COLUCCI GAETANO (gruppo MSI-destra nazionale)	849	BIONDI ALFREDO (gruppo liberale), <i>Relatore</i>	852, 858, 870
CRUCIANELLI FAMIANO (gruppo rifondazione comunista)	847	FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (gruppo PDS)	881, 884
GHEZZI GIORGIO (gruppo PDS)	848	GALANTE SEVERINO (gruppo rifondazione comunista)	878
MAGRI ANTONIO (gruppo lega nord)	847, 851	GALASSO ALFREDO (gruppo movimento per la democrazia: la Rete)	874
MUZIO ANGELO (gruppo rifondazione comunista)	847	PALERMO CARLO (gruppo movimento per la democrazia: la Rete)	859, 860
PAISSAN MAURO (gruppo dei verdi)	850	PAISSAN MAURO (gruppo dei verdi)	871, 873
PIZZINATO ANTONIO (gruppo PDS)	845, 846	ROCCHETTA FRANCO (gruppo lega nord)	861, 863, 864
RAPAGNA PIO (gruppo federalista europeo)	850	TRANTINO VINCENZO (gruppo MSI-destra nazionale)	866, 868, 871
VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale)	846	VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale), <i>Relatore</i>	856, 858
VISCARDI MICHELE (gruppo DC)	850		

18.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

 XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

	PAG.		PAG.
Missioni	844	DE PASQUALE PANCRAZIO ANTONINO (gruppo rifondazione comunista)	843
Per fatto personale:		Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE	885	PRESIDENTE	844
INGRAO CHIARA (gruppo PDS)	885	MARRI GERMANO (gruppo PDS)	844
Sul processo verbale:		Ordine del giorno della seduta di doma- ni	885
PRESIDENTE	843		

La seduta comincia alle 10,10.

ELISABETTA BERTOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 4 luglio 1992.

Sul processo verbale.

PANCRAZIO ANTONINO DE PASQUALE. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANCRAZIO ANTONINO DE PASQUALE. Signor Presidente, prendo atto volentieri delle precisazioni fornite dai competenti Uffici della Camera a proposito dell'errore compiuto nella registrazione del mio voto sulla mozione di fiducia al Governo, nonché della conseguente correzione apportata al *Resoconto stenografico*. Tengo comunque a precisare che il mio «no» al Governo è stato pronunciato con estrema chiarezza ed in modo inequivocabile.

Ciò premesso, devo tuttavia manifestare il mio più vivo disappunto e la mia protesta per il fatto che qualcuno abbia potuto approfittare di tale errore per propalare e diffondere come fatto certo, attraverso la televisione, la radio ed i giornali, la falsa notizia di un mio voto favorevole al Governo.

Il resoconto che contiene l'errore, oggi corretto, è parte integrante del processo verbale della seduta di sabato scorso, che

deve ancora essere approvato dall'Assemblea e sottoscritto da lei. Quel resoconto, dunque, non poteva essere utilizzato come fonte ufficiale di informazione. Invece l'*Agenzia Italia*, che porta la responsabilità di aver diffuso una notizia così gravemente lesiva della mia onorabilità politica, ha potuto, secondo quanto afferma nel suo dispaccio, attingere al resoconto ed utilizzare l'errore ivi contenuto, a fini provocatori.

Infatti, tale agenzia non accenna ad un possibile errore di trascrizione, presenta la falsa notizia del mio voto come fatto certo e tace deliberatamente dell'altro errore contenuto nel resoconto, cioè del voto dell'onorevole De Paoli, socialdemocratico, registrato come contrario al Governo.

Se così stanno le cose, signor Presidente, sono costretto a chiederle di accertare ogni possibile responsabilità, non solo per i provvedimenti che il caso richiede, ma anche per dare a me la possibilità di una migliore tutela, in sede diversa da questa, nei confronti di chi ha estratto da un errore materiale una notizia diffamatoria e di quegli organi di informazione che, a tutt'oggi, non hanno voluto smentire la notizia falsa e tendenziosa che mi riguarda e che è stata da loro pubblicata.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole De Pasquale.

Faccio presente all'Assemblea che l'onorevole De Paoli aveva preannunziato alla Presidenza un intervento di analogo tenore e per lo stesso motivo. A causa di un disqui-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

do nei trasporti aerei, non gli è stato peraltro possibile essere presente; mi ha pregato però di dare atto anche della sua posizione.

La Presidenza dà atto delle precisazioni che sono state rese e che restano acquisite agli atti, con le motivazioni che abbiamo ascoltato poco fa.

In effetti si è riscontrato un errore nella trascrizione dei dati, per cui il voto favorevole espresso dall'onorevole De Paoli è stato indebitamente riferito all'onorevole De Pasquale e, viceversa, il voto contrario dell'onorevole De Pasquale è stato attribuito all'onorevole De Paoli.

La Presidenza ha già provveduto alle necessarie rettifiche sul *Resoconto stenografico*, dandone altresì notizia con un apposito comunicato stampa riportato ieri da diverse agenzie e dal *TG2*.

Per quanto concerne il verbale, resta acquisita questa precisazione e non si rendono necessarie correzioni, in quanto il verbale reca il numero complessivo dei voti favorevoli e contrari, rinviando, per la specificazione delle posizioni individuali, al *Resoconto stenografico* che è già stato corretto, come abbiamo in precedenza chiarito, onorevole De Pasquale.

Con queste precisazioni il processo verbale si intende approvato. La Presidenza si attiverà peraltro per l'acquisizione degli ulteriori chiarimenti di conoscenza sollecitati dall'onorevole De Pasquale.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(Il processo verbale è approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Giorgio Carta, Carlo Casini, Mattarella, Rodotà, Spini e Sterpa sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono nove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea sa-

ranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

GERMANO MARRI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANO MARRI. Signor Presidente, intervengo per un chiarimento circa l'orario di inizio dei nostri lavori. Ieri sapevamo che la seduta di oggi sarebbe iniziata alle nove; tale orario è poi slittato alle nove e trenta ed infine alle dieci. Vi è dunque un'estrema incertezza, fino all'ultimo sull'orario di inizio della seduta del giorno successivo. Noi riteniamo importante avere per tempo questa indicazione e chiediamo se non sia possibile stabilire già nel calendario dei lavori l'orario di inizio delle sedute.

In tal modo i colleghi avrebbero un punto di riferimento sicuro, anche al fine di garantire la loro presenza in aula.

PRESIDENTE. Generalmente il calendario dei lavori prevede sedute antimeridiane e pomeridiane; l'orario di inizio viene poi fissato di volta in volta secondo un criterio ordinatorio che dipende dalle specifiche situazioni. Comprendo l'esigenza di conoscere in maniera certa l'orario di inizio delle sedute; per quanto riguarda la seduta odierna, comunque, al termine della seduta di ieri il Presidente ha comunicato ai rari colleghi presenti che essa sarebbe cominciata alle dieci. Chi non era presente avrebbe potuto informarsi questa mattina.

Dichiarazione di urgenza di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo parlamentare del PDS ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

REICHLIN ed altri: «Riforma del sistema previdenziale» (103).

Su questa richiesta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 69, comma 2, e 45 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti.

ANTONIO PIZZINATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO PIZZINATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni che determinano l'esigenza di esaminare con urgenza la proposta di legge n. 103, relativa alla riforma generale del sistema previdenziale, sono molteplici. Il gruppo del PDS ha sostenuto la necessità di questa procedura d'urgenza già nel corso del dibattito sulla fiducia al Governo. Riteniamo, infatti, che, attraverso un confronto serrato, il Parlamento possa intervenire alla definizione di soluzioni che diano certezza rispetto alle regole del sistema previdenziale, da cui dipendono per tanta parte le future condizioni di esistenza della maggioranza dei cittadini italiani. Mi riferisco ai tredici milioni di pensionati ed agli oltre venti milioni di lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti ai fondi previdenziali.

Oggi, purtroppo, i continui annunci di riforme mai realizzate ed i ripetuti proclami di drastiche misure di riduzione delle prestazioni hanno determinato sfiducia e continue fughe da parte dei lavoratori — soprattutto di quelli pubblici — verso il pensionamento anticipato. Ancora in queste settimane, di fronte ai nuovi annunci, centinaia, migliaia di lavoratori hanno avanzato richieste di prepensionamento.

In secondo luogo, la riforma è necessaria per superare una volta per sempre gli attuali cinquantatré sistemi previdenziali che, con i loro differenti criteri e regole, determinano ingiustizie, ingiustificate diversità di trattamento e di apporto contributivo al sostentamento dei fondi, nonché sprechi e squilibri economici.

Non è sufficiente qualche ritocco ma è necessario il disegno organico di un nuovo sistema previdenziale, basato su un differen-

te patto fra generazioni e caratterizzato da equilibrio economico e da migliori condizioni di equità e di efficienza. Anzi, come ha rimarcato la relazione della Commissione parlamentare di controllo sugli enti previdenziali, questa riforma generale è ormai tardiva rispetto ai processi sociali, economici e demografici.

In terzo luogo, l'urgenza di una riforma è sottolineata in modo emblematico dai vari disegni di legge di conversione di decreti-legge in queste settimane all'esame del Parlamento. Infatti, il Governo è indotto ad adottare per questo o quel settore misure parziali, contraddittorie e non coerenti con le stesse linee guida enunciate dal Presidente del Consiglio Amato nelle sue dichiarazioni programmatiche. Ne riassumo brevemente tre che, più delle mie parole, evidenziano l'urgenza di esaminare la proposta di legge n. 103.

I provvedimenti all'esame del Parlamento prevedono, fra l'altro, la possibilità per centinaia di migliaia di lavoratori, oggi assicurati presso fondi INPS, di trasferire la loro posizione previdenziale presso fondi pubblici, versando in questo modo minori contributi previdenziali e ottenendo prestazioni più favorevoli.

La seconda misura parziale è collegata alla trasformazione in società per azioni di aziende pubbliche quali, ad esempio, quelle che operano in regime di monopolio di Stato. In particolare, si prevede la possibilità di fruire del meglio dei due sistemi — una parte pubblica ed una privata —, senza peraltro assicurare un sostanziale equilibrio economico, con conseguente formazione di costi che ricadrebbero interamente sull'INPS.

Infine, si prevede la creazione di appositi fondi integrativi presso le camere di commercio, utilizzando anche in questo caso il fior da fiore del pubblico e del privato. In altre parole, siamo in presenza di una serie di decreti, che il Governo chiede al Parlamento di convertire in legge, non coerenti con le dichiarazioni programmatiche rese in quest'aula sabato scorso dal Presidente del Consiglio Amato.

È necessario che il Parlamento legiferi con coerenza, anche quando si tratti di adottare

misure parziali. Proprio per raggiungere tale obiettivo, riteniamo urgente realizzare la riforma generale del settore, da concretizzarsi attraverso un intervento legislativo del Parlamento ed evitando dunque il ricorso ad una legge delega.

In realtà, ci siamo venuti a trovare nella situazione attuale perché nelle ultime tre legislature non soltanto non si è concluso l'iter legislativo dei provvedimenti disciplinanti il settore specifico, ma perché i contrasti insorti nell'ambito della maggioranza non hanno consentito la presentazione di specifici disegni di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Pizzinato, il tempo!

ANTONIO PIZZINATO. Mi sto avviando alla conclusione, signor Presidente.

Quella della riforma previdenziale è una storia che dura da troppo tempo. Risalgono al 1976 ed al 1981 le prime due proposte dell'allora ministro Scotti, emerse da un'intesa tra CGIL, CISL e UIL, che, pur discusse, non furono approvate. I contrasti registrati all'interno della maggioranza non consentirono, infatti, di pervenire alla conclusione dell'iter legislativo.

Nelle successive legislature, i ministri avvicendatisi al dicastero del lavoro (De Micheli, Formica, Donat-Cattin e, da ultimo, Marini) in diverse occasioni hanno predisposto schemi di proposte, ma le diversità di opinione emerse all'interno dell'esecutivo non hanno mai consentito di trasformare le stesse in disegni di legge da presentare al Parlamento. In tali schemi avevamo individuato parti più o meno condivisibili; sarebbe stato comunque necessario ed importante porre il Parlamento nelle condizioni di misurarsi con un progetto di legge e non con un mero schema propositivo.

È necessario voltare pagina. Per questo chiediamo che la Camera dichiari l'urgenza del progetto di legge in esame. Per quanto ci riguarda, prima come partito comunista e, successivamente, come partito democratico della sinistra, abbiamo formulato proposte compiute, nel 1979, nel 1983 e nel corso della decima legislatura...

PRESIDENTE. Onorevole Pizzinato, la invito ad attenersi alla cronaca e ad evitare riferimenti alla storia!

ANTONIO PIZZINATO. Per porre fine alla situazione che si riscontra attualmente, è necessario dare certezza e confrontarsi in Parlamento su una riforma generale.

Sono queste le ragioni per le quali chiediamo ai colleghi di votare a favore della dichiarazione di urgenza del provvedimento sulla riforma previdenziale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non certo per una questione di fiscalità, vi inviterei a rispettare i tempi previsti per gli interventi. In caso contrario, mi costringereste a derogare per tutti... Non vorrei giungere alla condizione di dover adottare due pesi e due misure, cosa che non amo fare, soprattutto nell'esercizio di Presidente di questa Assemblea.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Il problema dei trattamenti pensionistici, che rappresenta un dramma per milioni di italiani, ha carattere di urgenza da almeno 15-16 anni. Certamente tale questione era urgente all'epoca della cosiddetta riforma Scotti (che non approdò ad alcun risultato), quando la maggioranza che sosteneva il Governo comprendeva anche il partito comunista italiano.

Il Governo ha annunciato, con clamore di trombe e di intendimenti, la presentazione di una legge delega. Riteniamo quindi che l'antica urgenza del problema delle pensioni sarà oggetto delle «cure» del Governo in una prospettiva di natura politica. Siamo convinti che la questione meriti la dovuta attenzione, ma non ci sentiamo di votare a favore della dichiarazione d'urgenza, che avrebbe un carattere meramente formale rispetto al fatto che le proposte del Governo dovranno essere in questa sede ascoltate e, soprattutto, contrastate per quel tanto che avranno di recessivo e di penalizzante nei confronti del vasto mondo dei pensionati.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

ANGELO MUZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO MUZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi concordiamo sull'esigenza di discutere con urgenza questa proposta di legge, data la situazione in cui versa il sistema previdenziale del nostro paese, il quale coinvolge — è opportuno ricordarlo — milioni di lavoratori e pensionati.

Di fronte ad un evidente attacco alle condizioni generali dei lavoratori (che potrebbe intervenire attraverso l'esame di una legge delega al Governo) e rispetto alle sperequazioni, alle ingiustizie ed alle iniquità esistenti nel sistema previdenziale (il collega Pizzinato ha parlato di oltre 50 diversi trattamenti previdenziali) a partire soprattutto dalle pensioni sociali, per arrivare ai trattamenti dei lavoratori dipendenti e pubblici, riteniamo necessaria una discussione su tale materia ai sensi dell'articolo 69 del regolamento.

Per quanto riguarda le ingiustizie di cui parlavo poc'anzi, credo che nel nostro paese si corra il rischio — fatto del resto che ha già caratterizzato l'operato del Governo Andreotti — di non dar vita in Parlamento ad una discussione con i lavoratori, con i cittadini e con i pensionati su tale materia.

Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che, durante la campagna elettorale, abbiamo denunciato l'esistenza di un sistema perverso che non consente lo svolgimento di una discussione su tali materie, per affrontare e risolvere i problemi ad esse collegati.

Potremmo anche non condividere i contenuti delle proposte di legge presentate dagli altri gruppi; riteniamo tuttavia che in questa fase e in questo momento particolari sia assolutamente necessario che al paese venga dato un segnale preciso. Rispetto alle ingiustizie esistenti nel trattamento previdenziale, il Parlamento si occupi di problemi che hanno veramente un carattere di urgenza, le cui soluzioni sono particolarmente attese dal paese.

ANTONIO MAGRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO MAGRI. Signor Presidente, il gruppo della lega nord condivide la necessità di cambiare il sistema pensionistico italiano, che ormai fa acqua da tutte le parti: sistema pensionistico reso tale anche con il contributo dei sindacati di regime, visto che i presidenti dell'INPS sono sempre stati rappresentanti delle tre confederazioni sindacali.

Ciò nonostante, poiché nel corso del dibattito sulla fiducia il Governo ha richiesto la delega in materia, discuteremo e ci confronteremo in aula sul progetto che il Governo presenterà.

Per tali ragioni, siamo contrari alla richiesta di dichiarazione di urgenza sulla proposta di legge n. 103.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza della proposta di legge n. 103.

(È approvata).

Comunico che il presidente del gruppo parlamentare di rifondazione comunista e il presidente del gruppo parlamentare del PDS hanno rispettivamente chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per le seguenti proposte di legge:

AZZOLINA ed altri: «Proroga delle norme in materia di adeguamento delle retribuzioni al costo della vita per i dipendenti privati e pubblici» (268).

GHEZZI ed altri: «Nuove norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita» (75).

Su tali richieste, ai sensi del combinato disposto degli articoli 69, comma 2, e 45 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo, per non più di cinque minuti.

FAMIANO CRUCIANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAMIANO CRUCIANELLI. Signor Presiden-

te, onorevoli colleghi, molte sono le ragioni che ci spingono ad avanzare la richiesta di procedura d'urgenza per la legge di proroga della scala mobile: talune investono la natura, la funzione e l'utilità della stessa scala mobile, altre sono di ordine più generale, se volete, di opportunità politica.

Non è questa la sede per discutere sul merito della legge, vorrei tuttavia ricordare che con il cosiddetto accordo del 10 di dicembre la Confindustria ha bloccato unilateralmente il meccanismo di scala mobile, contraddicendo così accordi contrattuali e stracciando impegni sottoscritti.

Tutto ciò avviene quando ormai gli argomenti che nella metà degli anni '80 furono utilizzati per sostenere la necessità del taglio dei quattro punti di contingenza si sono rivelati, alla prova delle cifre e dei fatti, del tutto infondati. Ora, se ciò è stato vero nella seconda metà degli anni '80 — anni considerati di espansione economica, di moltiplicazione dei fatturati, di ampliamento dei profitti — diviene ancor più drammaticamente vero oggi, negli anni della crisi economica e finanziaria.

Vi è chi oggi con arroganza vuole dare un colpo duro al salario, alla contrattazione articolata ed alla stessa unità dei lavoratori. Esiste quindi una grave ferita sociale, che il Parlamento non può continuare ad ignorare.

E vengo alla seconda e più generale ragione della nostra richiesta. Quando, a giugno del 1991, si iniziò la trattativa, tutti — sindacati, Confindustria, Governo — affermarono la necessità di attuare una politica dei redditi e di porre mano ad una riforma generale del sistema economico e finanziario; grandi progetti che, alla fine, si risolsero unicamente nel blocco della scala mobile.

Oggi il Governo si appresta ad una manovra economica e finanziaria con l'obiettivo dichiarato di recuperare 30 mila miliardi. Ciò che riusciamo ad intuire dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e dagli intendimenti degli altri uomini di Governo è che siamo alla vigilia di una manovra dura per il paese e, in primo luogo, per i lavoratori. Noi tutti dobbiamo essere consapevoli — e mi rivolgo anche ai parlamentari della maggioranza — della straordinaria diffiden-

za che esiste nel paese, della distanza che separa la gente, i cittadini, i lavoratori, dal Parlamento e dalla politica. Dovremmo essere tutti consapevoli che la fiducia di chi ogni giorno lavora, di chi è costretto a subire quotidianamente le vessazioni di un sistema economico, politico e sociale che non funziona, si recupera solo con atti concreti e veri, che sappiano venire incontro ai problemi ed alle difficoltà della gente.

Durante questi mesi vi sono stati scioperi, manifestazioni e sono state raccolte centinaia di migliaia di firme affinché il Parlamento riprenda nelle sue mani, con urgenza, tale decisiva questione, che non investe solo il salario, ma fondamentali diritti sociali e sindacali. Spetta a noi non far cadere nel vuoto questo appello: discutiamo nel merito le diverse ipotesi e soluzioni, ma discutiamone rapidamente.

La richiesta di procedura d'urgenza che noi avanziamo non è e non vuole essere una richiesta di parte. Auspichiamo che il Parlamento nel suo insieme dia una prova di sensibilità, di saggezza, di lungimiranza e di responsabilità, in un momento così difficile per la dignità della politica e per la vita concreta della gente e dei lavoratori di questo paese (*Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista e del PDS*).

GIORGIO GHEZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO GHEZZI. Signor Presidente, vorrei far presente a lei ed a tutti i colleghi che ci troviamo per la prima volta, nella storia di questo dopoguerra, di fronte ad una riduzione del potere d'acquisto dei salari.

In conseguenza del mancato pagamento degli scatti di scala mobile di maggio, le statistiche recentemente pubblicate ci dicono che l'aumento medio delle retribuzioni relative al maggio del 1992, rispetto al maggio del 1991, è stato del 3,5 per cento. Invece, il tasso di inflazione reale, nel medesimo mese di maggio del 1992, è stato del 5,5 per cento. Le cifre sono eloquenti, e parlano da sole.

Questo significa che le buste paga dei lavoratori — che con un gesto significativo

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

qualche giorno fa una collega ha voluto deporre sul banco di taluni di noi — hanno subito una decurtazione in termini reali ed effettivi, per quanto concerne, cioè, la quantità di merci che possono essere acquistate con gli stessi stipendi e salari.

Ecco le motivazioni reali — che affondano le proprie radici nei bisogni della gente (quella gente che ci manda qui dentro) — che ci inducono a chiedere la dichiarazione d'urgenza per le proposte di legge di proroga temporanea della scala mobile; ciò in attesa di diverse soluzioni, scaturenti dalla contrattazione collettiva in atto.

La nostra richiesta di procedura d'urgenza non equivale alla negazione dei poteri della contrattazione collettiva, sulla base della quale è in corso una lunga trattativa, di cui sono note le difficoltà, tanto che essa si prolunga ormai da troppo tempo. Anzi, noi auspichiamo il successo delle trattative sulla struttura delle retribuzioni e della contrattazione. In realtà, la nostra posizione tende ad assicurare che, quale che sia la struttura del sistema contrattuale, i lavoratori che non potranno beneficiare di contrattazione aziendale (parlo degli occupati nelle piccole imprese o di quei lavoratori che, specie nel meridione — e gli esempi si sprecherebbero —, hanno scarso potere contrattuale) non subiscano ulteriori perdite secche del potere d'acquisto della propria retribuzione.

Inoltre, la nostra richiesta è tesa a continuare ad assicurare, fino a quando un sistema diverso — possibilmente migliore per i lavoratori stessi — non sarà stato ideato al tavolo della contrattazione collettiva, una retribuzione conforme ai principi della Costituzione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIORGIO NAPOLITANO

GIORGIO GHEZZI. Infatti, signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare che una situazione nella quale viene a diminuire il potere reale d'acquisto dei salari ci porta ormai ai margini della legittimità costituzionale.

Il principio di salvaguardia del valore reale del salario discende precisamente da una

norma della Carta costituzionale, l'articolo 36. Certo, la Corte costituzionale non ha affermato che debba ritenersi costituzionalizzato un determinato sistema di indicizzazione; tuttavia, essa ha costantemente ritenuto compresa, nell'ampia tutela sancita dall'articolo 36, anche la garanzia più particolare della conservazione del potere d'acquisto dei salari.

Dunque, di fronte alla diminuzione netta — affermata senza alcun dubbio dai valori percentuali che ho prima ricordato — del potere d'acquisto, ci troviamo oggi di fronte ad una situazione che si pone al di fuori della legalità costituzionale.

Sono questi i motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, per i quali insistiamo affinché — pur nella più fiduciosa apertura alla contrattazione collettiva — venga concessa l'urgenza per i provvedimenti con i quali ci si propone di prorogare, fino al raggiungimento di risultati diversi al tavolo negoziale, il meccanismo di scala mobile per la conservazione del potere reale d'acquisto dei salari dei lavoratori privati e pubblici (*Applausi dei deputati dei gruppi del PDS e di rifondazione comunista*).

GAETANO COLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO COLUCCI. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano sulla dichiarazione d'urgenza delle proposte di legge nn. 268 e 75.

Il Movimento sociale italiano ritiene che questo sia un atto dovuto e di giustizia nei confronti dei lavoratori italiani che, per la prima volta dopo quarant'anni, si vedono effettivamente decurtato, per legge o per omissione legislativa, il salario reale.

Dall'introduzione del sistema della contingenza — in origine chiamato «carovita» — si è inoltre registrata negli anni un'erosione sostanziale del salario reale, a causa dell'inadeguatezza del sistema medesimo.

Se non saranno varate le proposte di legge in questione, assisteremo dunque ad una decurtazione reale del salario, proprio per l'omissione ricordata.

Tutto ciò è gravemente lesivo degli interessi dei lavoratori, considerando anche che molti contratti già conclusi per varie categorie hanno tenuto conto dello scatto della contingenza, in previsione dell'aumento del costo della vita.

Per questi motivi il Movimento sociale italiano esprimerà voto favorevole sulla dichiarazione d'urgenza delle proposte di legge in esame, grazie alle quali si ristabiliscono condizioni di legittimità, nell'interesse dei lavoratori italiani. *(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).*

MAURO PAISSAN. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO PAISSAN. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo verde sulla dichiarazione d'urgenza delle proposte di legge relative alla proroga temporanea della scala mobile, per le motivazioni esposte, tra gli altri, dall'onorevole Ghezzi poco fa.

PIO RAPAGNÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIO RAPAGNÀ. Signor Presidente, intervergo molto brevemente per rilevare che durante il dibattito sulla fiducia al Governo in quest'aula — che era vuota — ha preso la parola un lavoratore. Egli ha fatto presente al Presidente del Consiglio che oggi milioni di persone, pur avendo la fortuna di avere un posto di lavoro, possono contare mensilmente al massimo su un milione, un milione e 200 mila lire. Con questa somma devono far vivere la famiglia, pagare l'affitto, le varie tariffe, i trasporti, la mensa ed altro. Il lavoratore che ho ricordato faceva notare che con uno stipendio del genere non era possibile vivere dignitosamente nel nostro paese.

Noi allora riteniamo che la busta paga di un lavoratore dipendente non possa essere ulteriormente ridotta. Il problema deve essere considerato soprattutto — anche se non soltanto — sul piano umano: non si deve permettere il progressivo abbassamento del-

la qualità e delle condizioni di vita di milioni di persone e di famiglie, che il Governo e il Parlamento dovrebbe maggiormente tutelare.

In precedenza abbiamo parlato di pensioni. Adesso ci occupiamo di salario, quindi non di profitti o tangenti, ma di buste paga, il cui ammontare possiamo tutti verificare.

È necessario impedire che, anche provvisoriamente, quei quattro soldi della scala mobile siano tolti dalle buste paga. Ritengo che si tratti, politicamente, economicamente e anche umanamente, di un problema fondamentale, che il Parlamento non può ignorare e che deve anzi approfondire, così come fa per tante altre questioni.

Annuncio pertanto il voto favorevole sulla dichiarazione d'urgenza delle proposte di legge in esame.

Rilevo inoltre che la proroga della scala mobile non deve essere temporanea: questo meccanismo deve essere costantemente mantenuto. Esso, infatti, sembra essere rimasto l'unico strumento a difesa del potere reale di acquisto del salario dei lavoratori rispetto al continuo aumento del costo della vita.

Sempre durante il dibattito sulla fiducia al Governo un parlamentare ha sostenuto che il nostro tenore di vita è superiore a quello che possiamo permetterci. Non so a chi si riferisse, non so, cioè, chi viva al di sopra delle possibilità economiche del paese; ma certamente non i lavoratori. Ci sarà qualcuno che ha un tenore di vita superiore alle proprie possibilità, ma ciò non riguarda i lavoratori, perché più di tanto essi non possono guadagnare. *(Applausi dei deputati dei gruppi federalista europeo e di rifondazione comunista).*

MICHELE VISCARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE VISCARDI. Signor Presidente, colleghi, a noi sembra che la richiesta di dichiarazione di urgenza delle proposte di legge nn. 268 e 75, in una fase particolare, in cui è ripreso il confronto a livello governativo in materia di costo del lavoro, sia quanto meno inopportuna.

La nostra posizione, che si ricollega al nostro tradizionale rispetto per l'autonomia negoziale, ci porta ad astenerci circa la richiesta di assegnazione con procedura d'urgenza dei provvedimenti citati. Ciò perché vogliamo rafforzare, da un lato, la volontà governativa di venire a capo di una questione complessa ed importante rispetto agli obiettivi macroeconomici più generali indicati dal Governo; dall'altro lato perché non vogliamo apparire estranei alla giusta preoccupazione per una tutela del salario rispetto ai fenomeni di erosione inflazionistica.

Per tali motivi ci asterremo dal voto.

ANTONIO MAGRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO MAGRI. Dichiaro il voto favorevole dei deputati del gruppo della lega nord sulla richiesta di urgenza, poiché siamo d'accordo sull'opportunità che, in attesa che le parti sociali trovino un accordo in materia, venga conservato il vecchio meccanismo di salvaguardia del potere d'acquisto dei salari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza delle proposte di legge nn. 268 e 75.

(È approvata - Applausi dei deputati dei gruppi del PDS e di rifondazione comunista).

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Tognoli per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata ed aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata); per il reato di cui agli

articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per concorso — ai sensi dell'art. 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro i deputati Tognoli e Pillitteri per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Pillitteri per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 319, 319-bis dello stesso codice (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravata); per concorso ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 317 dello stesso codice (concussione aggravata);

per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 317 dello stesso codice (concussione aggravata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per il reato di cui agli articoli 81 e 648 del codice penale (ricettazione continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195, (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Del Pennino per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 648 dello stesso codice (ricettazione aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Cervetti per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'ar-

ticolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Massari per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (Doc. IV, n. 6).

Prima di dare la parola ai relatori, avverto che la discussione, vertendo su una unica domanda e sulle conseguenti proposte della Giunta, avrà carattere unitario.

Avverto, altresì, che sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere entrambi i relatori sono concordi, mentre sulla ulteriore questione relativa all'estensione dell'autorizzazione a fatti nuovi e su quella relativa alla richiesta di autorizzazione a compiere — ove del caso — qualunque degli atti elencati al comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, le posizioni dei due relatori sono differenziate, come emerge dalla relazione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Biondi.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo lavorato nella Giunta per le autorizzazioni a procedere pervenendo alla conclusione — come ella ha poco fa ricordato — di concedere l'autorizzazione a procedere. Lo abbiamo fatto con spirito di grande comune responsabilità, prescindendo — lo devo dire per lealtà verso tutti — dalle posizioni di ordine politico e partitico interne alla Giunta. Dico questo poiché ciò va a merito di tutti quanti ed indica la volontà di consentire, anche nell'interesse dei colleghi indagati, la possibilità di affrontare il giudizio con quella *par condicio* che è reclamata dalla pubblica opinione ed è

coerente con le linee sulle quali anche l'attuale Governo intende muoversi in materia di immunità parlamentare, nei termini in cui l'istituto, previsto dall'articolo 68 della Costituzione, lo consente.

Abbiamo considerato gli aspetti più rilevanti di questa complessa ed articolata vicenda, che deriva da una indagine che ha avuto una scaturigine limitata: la denuncia di un certo signor Luca Magni, che ha portato all'arresto in flagranza dell'ingegner Chiesa, il quale aveva chiesto una certa somma di denaro al Magni, titolare dell'impresa ILPI, alla quale era stato aggiudicato l'appalto relativo alle pulizie del Pio albergo Trivulzio.

Questa modesta scaturigine probatoria ha poi dato corso ad una serie di indagini coordinate tra più magistrati, anche della procura della Repubblica di Milano, che hanno portato a formulare alcune richieste, oggetto della nostra relazione. Credo che queste indagini, nel loro coordinamento e nella loro complessità, anche dal punto di vista delle fonti di acquisizione delle prove (o per lo meno degli atti iniziali che consentono l'individuazione probatoria), abbiano una caratteristica che raramente si riscontra, dal momento che riguardano temi specifici ed anche questioni più generali in ordine alla gestione di taluni enti a prevalente interesse privato o con capitale prevalentemente pubblico, nonché alle loro strutture, sia dal punto di vista della composizione soggettiva, sia dal punto di vista della loro promanazione politica.

Ed è da questa situazione che si diparte un complesso, contorto ed inquietante rapporto tra una realtà strutturale, politicamente determinata da nomine che avvengono in funzione di una distribuzione di incarichi e di compiti (che qualcuno, in sintesi, chiama lottizzazione), ed alcune forze politiche, le quali, o a cagione di un perdurare della maggioranza (e quindi di una consuetudine nella creazione di questi rapporti), o a cagione della possibilità di inserirsi anche come opposizione (e ciò vale per quelle forze che non figurano collegate a questi fatti), hanno determinato un intreccio perverso, su cui si è soffermata l'attenzione della magistratura.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere non ha ritenuto — e non crede di doverlo fare in questa sede (semmai lo farà in caso di replica) — di affrontare in modo particolare le relazioni attinenti alla entità dei riscontri, alla presenza di controlli reciproci tra dichiarazioni di coindagati o di soggetti indicati (a seconda dei casi) come soggetti passivi nella concussione e come coimputati nella corruzione, oppure come semplici erogatori, per la parte che si riferisce all'illecito arricchimento dei partiti, e quindi alla violazione della collegata legge.

In questi complessi rapporti vi sono dei problemi in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e alla identificazione delle modalità con le quali questa qualificazione può essere ritenuta (ai sensi dell'articolo 81 del codice penale) come derivante da un unico fatto, che determina diverse situazioni giuridiche o violazioni, oppure come germinante da più fatti concatenati.

Noi non abbiamo fatto un processo al processo: abbiamo svolto un esame che consentisse di verificare se nel coordinamento dei fatti e degli accertamenti compiuti potesse scorgersi prima di tutto una manifesta infondatezza delle indicazioni contenute nelle richieste di autorizzazione a procedere, ed anche nella grande messe di documenti che diligentemente sono stati presi in esame non solo dall'onorevole Valensise, ma anche da tutti gli altri colleghi che hanno collaborato all'acquisizione dei dati.

Si tratta di una documentazione collegata alla richiesta di autorizzazione a procedere che, *ictu oculi* e per il valore che ha la manifesta infondatezza dell'accusa (quindi un'espressione che emerge in maniera pregnante e direttamente percepibile con il termine della manifesta presenza e della capacità di coglierla negli atti), a nostro avviso non avrebbe mai consentito di assumere questo dato come elemento discriminante di una possibile interpretazione non autoritativa in relazione alle richieste avanzate.

Vi è poi il problema del *fumus persecutionis*, che va doverosamente collegato al primo aspetto da me evidenziato: mi riferisco ad una visione persecutoria unilaterale che, in ipotesi, potrebbe aver animato la

magistratura nell'esame dei fatti. Credo di poter affermare, con serenità e tranquillità (non solo della mia coscienza, ma anche dell'opinione pubblica), che l'intento persecutorio sia da escludersi, e ciò per il modo in cui l'indagine è iniziata, per la coordinata azione dei sostituti procuratori della Repubblica (in collegamento con il procuratore capo), per le diverse fonti di valutazione e poi di sintesi alle quali il *pool* dei magistrati (uso un'espressione che non mi piace) ha fatto riferimento. Posso aggiungere che il *fumus persecutionis* è da escludersi anche per i differenti obiettivi individuati, che avrebbero reso difficilmente immaginabile l'esistenza di una volontà persecutoria, non dico *erga omnes*, ma neppure attraverso lo *ius excludendi alios*, cioè distinguendo qualcuno dagli altri. L'intento persecutorio, quindi, non è emerso neppure per questo profilo che è contraddittorio rispetto alla finalità di individuare un certo tipo di responsabilità (anche potenziale) di un soggetto o di un gruppo destinatario di una unilaterale visione gravatoria.

Sappiamo che molte volte le accuse coincidono con l'emissione di provvedimenti limitativi della libertà, definiti eufemisticamente con l'espressione custodia cautelare: in realtà di tratta di strumenti che hanno una loro efficacia non solo psicologica, ma anche di carattere morale, e che hanno un interesse ai fini di potenziali valutazioni. In ordine a tale problema (che ci siamo posti non per fare un processo alle intenzioni e alle dichiarazioni, bensì per individuare un eventuale contrasto tra le dichiarazioni stesse), sono stati riscontrati un coordinamento ed una coerenza tra le dichiarazioni accusatorie che posso definire singolari (debbo dirlo anche dal punto di vista professionale). Si è riscontrata corrispondenza con analoghe dichiarazioni di soggetti che avrebbero potuto svolgere un ruolo antagonistico e che, invece, hanno concordato sulle dichiarazioni di cui ho parlato; in tal modo si è avuto quel riscontro endogeno ed esogeno che consente di affermare che gli atti compiuti in questa fase non corrispondono ad una visione puramente negativa (o non acclarata sul piano probatorio), bensì si ispirano ad una linea di riferimento che, indipendentemente dagli

ulteriori sviluppi delle indagini (ai quali non potevamo e non possiamo riferirci), manifesta questa costante caratteristica.

In relazione ai seguenti tre elementi: pluralità dei soggetti impegnati nell'attività accusatoria (parlo dei magistrati), pluralità dei soggetti indagati (le cui dichiarazioni sono raramente difformi) e posizioni analoghe dei soggetti che possiamo definire passivi o interfaccia rispetto all'accusa (il gruppo di ditte che hanno effettuato versamenti e soggiaciuto a richieste o addirittura a pressioni, come nel caso del reato di concussione), si individuano riferimenti molto precisi. Alcuni di tali soggetti (mi limito a citare Romagnoli) hanno addirittura indicato le fonti di acquisizione delle somme necessarie a far fronte alle esigenze di quanti ne facevano richiesta. Di conseguenza, come è scritto nella relazione, vi è anche un riferimento probatorio di tipo materiale, che è stato fornito per una particolare circostanza, ma che vale anche in relazione ad altri casi. Alcuni soggetti, infatti, pur non potendo provare le stesse cose nel medesimo modo, hanno riferito lo stesso *modus operandi*.

Vi è quindi un'interpretazione che esclude la sussistenza del *fumus persecutionis*. Tali conclusioni sono espresse in modo più organico nella relazione della Giunta, sulla quale riterrà forse opportuno intervenire anche il collega Valensise, che ha concordato con me in proposito e con il quale abbiamo concertato una enunciazione comune in ordine agli effetti autoritativi cui siamo pervenuti e sui quali si è registrata l'unanime adesione della Giunta. Pertanto, in questa fase non vorrei aggiungere altro.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la parte differenziale esistono una singola relazione mia ed una del collega Valensise. La mia relazione attiene alla diversa valutazione che, assieme alla maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere, ho ritenuto di esprimere in ordine alla richiesta, da parte dei giudici, concernente la possibilità di contestazioni successive, per la natura dinamica e proiettiva del nuovo processo penale. Nella relazione abbiamo concordato, con un'analisi ed una sintesi, al tempo stesso, del problema, che la qualificazione giuridica diversa dei fatti, la possibilità di

valutare reati connessi potessero essere consentite anche per queste ulteriori valutazioni in prosieguo di giudizio.

Vi è stata, tuttavia, una differenza per ciò che attiene al fatto nuovo contestabile nella fase in cui, nell'udienza preliminare, può essere avanzata dal pubblico ministero una richiesta specifica in tal senso. La differenza realizza anche una parità di trattamento con gli altri cittadini. Siamo infatti contro la disparità, nel senso che vogliamo fare in modo che l'immunità parlamentare costituisca non uno scudo protettivo corporativo, ma una garanzia per il corretto esercizio dell'attività parlamentare, in quest'aula e fuori di essa, in riferimento ai valori, collegati al mandato popolare, di atteggiamenti che in ipotesi possono essere censurati o censurabili anche a fini specifici di elusione dei diritti connessi all'esercizio di un mandato.

Ebbene, quando gli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale prevedono possibilità per il pubblico ministero di richiedere al giudice delle indagini preliminari, in termini restrittivi rispetto alla realtà dominata dal vecchio codice (di cui forse oggi i provvedimenti in corso determinano quasi un rimpianto, dal punto di vista della lealtà dei rapporti che in passato si instauravano) l'adozione di misure cautelari (previste dall'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale), si pretende giustamente che vengano indicate le motivazioni specifiche. In tale richiesta, i giudici di Milano non indicano (né specificamente, parlamentare per parlamentare, né specificamente per ciò che è previsto dalla legge, per il necessario riferimento alla motivazione che viene posta ed indicata anche dall'articolo 111 delle norme di attuazione) quale tipo di preoccupazione determinerebbe la richiesta del provvedimento restrittivo. Non vengono menzionati né il pericolo di fuga, né l'inquinamento delle prove, né la cosiddetta pericolosità sociale per il protrarsi (in ipotesi nel futuro) di analoghi potenziali — ma individuati ed individuabili —, comportamenti anti-giuridici.

In questo caso manca il *petitum*, perché non si chiede cosa si vuole, e manca la *causa petendi*, in quanto non si dice perché si

vuole. Di conseguenza, manca un riferimento che equipari persino situazioni ordinarie, in questo caso anche per ciò che più esplicitamente richiede il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, il quale dispone che venga specificamente concessa un'autorizzazione per la limitazione della libertà personale, per la perquisizione e così via.

Di conseguenza, signor Presidente, le osservazioni che ho letto nella relazione del collega Valensise non mi hanno convinto. Quelle relative alla possibilità di richiesta complessiva ed alternativa *ad libitum* dei magistrati sono contraddette dall'esigenza di specificazione soggettiva ed oggettiva, che è prevista per le motivazioni che ordinariamente dovrebbero indurre il giudice delle indagini preliminari ad assumere un atteggiamento conforme alle richieste del pubblico ministero. Vi è quindi una contraddizione. L'osservazione relativa alla differenza che vi è tra il nuovo regime processuale e quello precedente è intelligente ed acuta, ma poiché nel nuovo codice la limitazione della libertà personale è un'eccezione rispetto alle regole che caratterizzavano il vecchio codice, è proprio tale principio differenziale che deve essere tutelato con la specificazione della motivazione.

Mi pare, perciò, che le considerazioni cui la maggioranza della Giunta è pervenuta su indicazioni che mi sono permesso di esprimere più organicamente (in questo caso, nella veste di relatore per la maggioranza) siano le più convincenti.

Lo stesso discorso vale per la richiesta di autorizzazione relativa ad ulteriori reati allorché, nel corso dell'udienza preliminare, venga individuato a carico dell'imputato un fatto nuovo. Su questo punto l'onorevole Valensise (ed altri hanno concordato con lui durante l'esame in seno alla Giunta) sostiene che, poiché nel caso di contestazione di un fatto nuovo nel corso dell'udienza preliminare è consentito all'imputato e al difensore di non accettare la contestazione medesima, non vi sarebbe il pericolo, per così dire, di un'elusione del vincolo previsto dall'articolo 68 della Costituzione per l'inizio dell'azione penale. È questa un'osservazione acuta ma irrilevante dal punto di vista degli effetti che

intende produrre. L'immunità parlamentare, infatti, non è un bene o un privilegio del singolo parlamentare, né in ipotesi l'accettazione da parte del deputato di una nuova contestazione gli consente di eludere quello che è un diritto del Parlamento nel suo insieme come entità collegiale. Si tratta, insomma, di un diritto indisponibile dal singolo parlamentare, che può avere un interesse processuale personale ma non può certo per tale ragione eludere un principio di garanzia che attiene — ripeto — al Parlamento nel suo complesso, e nel caso di specie alla Camera dei deputati.

Di conseguenza questa richiesta, che sembra apparentemente avallare la legittimità di una valutazione meramente potestativa del soggetto che si veda contestare un altro reato, in realtà confligge in maniera assoluta con il principio di garanzia generale sancito dall'articolo 68 della Costituzione.

Anche per queste ragioni — che non mirano assolutamente ad eludere la richiesta avanzata dai giudici, ma piuttosto sono ispirate ad una lealtà di rapporti tra l'autorità giudiziaria e il Parlamento in omaggio al principio della separazione dei poteri — è possibile, per i motivi che ho illustrato poc'anzi, che in quest'aula oggi, così come nella Giunta ieri, si arrivi a valutazioni diverse. Tale differenza di valutazioni non pregiudica nulla per il futuro dal momento che, nella prudenza delle nostre opinioni e nella motivazione che abbiamo ritenuto di dare, abbiamo, per così dire, rovesciato il criterio dell'«ove necessario». Abbiamo respinto la possibilità di una richiesta indeterminata e non chiara, rimessa ad una sostanziale valutazione non accertabile nelle sue motivazioni intrinseche, e abbiamo stabilito che, ove sorgano quelle notizie o quei fatti che potrebbero determinare o una nuova imputazione o l'individuazione di una di quelle esigenze che sulla base degli articoli 274 e 343, comma 2, del codice di procedura penale si ritengono necessarie per l'adozione di misure cautelari, il giudice debba farsi carico di richiedere una nuova autorizzazione.

Ecco le ragioni per le quali io ritengo (insieme con i colleghi che hanno concordato su questo punto) che si possa concedere

l'autorizzazione a procedere nei confronti di tutti i parlamentari indicati nella richiesta, con i limiti che nella relazione per la maggioranza ho ritenuto di dover esporre per chiarezza e correttezza di comportamenti e per lealtà verso l'Assemblea (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Valensise.

RAFFAELE VALENSISE, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima parte della relazione, come l'onorevole Biondi ha ricordato un momento fa, è sottoscritta anche da me ed ha riportato l'unanimità della Giunta. Una unanimità che è garanzia per l'Assemblea e che supporta l'accoglimento della domanda principale formulata dai magistrati di Milano.

Siamo arrivati a questa unanimità perché, come ha ricordato un momento fa autorevolmente il collega Biondi, la Giunta ha potuto constatare — così come abbiamo potuto fare, in particolare, noi relatori — la natura organica della richiesta formulata dalla magistratura milanese, una richiesta che è stata sottoscritta non soltanto da tre sostituti procuratori, ma anche dal capo dell'ufficio e che si distingue e si segnala positivamente per l'ordinata utilizzazione degli elementi di prova che i magistrati hanno potuto raccogliere.

Tali elementi sono emersi spontaneamente: è il caso di usare questa espressione perché il sistema di connivenze e di complicità che si era delineato — che aveva riunito per un verso le istituzioni, per un altro i partiti che quelle istituzioni occupavano attraverso determinate persone e per un altro ancora i ceti imprenditoriali che da quelle istituzioni e da quegli uomini derivavano posizioni di potere e di impegno economico — si è rotto, producendo l'emergere, in qualche momento in forma violenta, di allegazioni di natura accusatoria che hanno consentito ai giudici, attraverso un'utilizzazione onesta dell'imponente materiale probatorio a loro disposizione, di formulare la richiesta di autorizzazione a procedere.

Io non aggiungerò ulteriori parole a quanto ha detto l'onorevole Biondi su questa prima parte, che per altro ci ha tranquilliz-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

zati — ricordo che su di essa si è riscontrata l'unanimità — circa l'assoluta inesistenza di qualsiasi sospetto di *fumus persecutionis*, sull'assoluta insussistenza, cioè, di dubbi in ordine ad una manifesta infondatezza che potesse nascondere appunto un *fumus persecutionis*. Si tratta di elementi accusatori che hanno il loro valore, la loro organicità, i loro riscontri oggettivi (come risulta da ogni pagina del processo) e che, pertanto, meritano un'elaborazione ulteriore fino a giungere alla fase della decisione.

È bene ricordare — e passo alla seconda parte, in ordine alla quale sono rimasto in minoranza: mi riferisco alla richiesta dei magistrati milanesi riguardante le misure di cui agli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale — che il nuovo codice prevede una lunga fase, quella delle indagini preliminari. Si tratta di una fase nuova: infatti, nel vecchio processo essa era ristrettissima e si riduceva a giorni, se non addirittura ad ore; era infatti affidata alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero e si chiudeva immediatamente, poiché non esisteva la figura dell'indagato: l'inquisito assumeva la qualità di imputato nel momento in cui il suo nome compariva in un rapporto, in una denuncia, in una querela.

Oggi, invece, è prevista la lunga fase delle indagini preliminari. Il legislatore del nuovo codice l'ha dovuta strutturare in relazione alle finalità del nuovo processo e, soprattutto, alla necessità che nei vari stadi del procedimento emergessero le sue caratteristiche peculiari di processo di natura accusatoria.

Qual è l'aspetto essenziale della novità recata dal nuovo codice di procedura penale? È, appunto, il carattere accusatorio: in linguaggio non tecnico-giuridico, ciò significa che si tratta di un procedimento nel quale la prova, che è il bene essenziale, viene raccolta solo ed esclusivamente nel contraddittorio tra le parti e nelle condizioni migliori nelle quali deve essere preservata, quando viene intuita dal magistrato indagante, e cioè in condizioni di assoluta genuinità e non inquinamento. Sono elementi che sembrano contrastanti, ma che il codice cerca di risolvere nei loro aspetti contraddittori attraverso le disposizioni in esso contenute. È vero

che queste possono essere modificate, ma è una questione *de iure condendo*; fatto sta che *de iure condito* tali disposizioni debbono essere applicate.

Se ciò è vero, e se è vero che il processo accusatorio ha determinate esigenze, dobbiamo tener conto che la richiesta avanzata dai giudici milanesi, pur essendo articolata, rimane tuttavia unitaria. I giudici milanesi, infatti, chiedono l'autorizzazione a procedere per le ragioni esposte nelle prime sedici pagine del documento IV, n. 6 e al paragrafo 8 concludono come segue: «In considerazione degli argomenti sinora esposti, visti gli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale, il pubblico ministero chiede pertanto l'autorizzazione a procedere, e quindi l'autorizzazione a compiere, ove del caso, qualunque degli atti elencati nel comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, nei confronti degli onorevoli Tognoli, Pillitteri, Del Pennino, Cervetti e Massari...».

I miei cortesi, valorosi ed autorevoli contraddittori sosterranno, come hanno già fatto nella Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, che non c'è una richiesta specifica. Noi invece sosteniamo che una richiesta specifica esiste ed è funzionale. Infatti, i giudici di Milano, dopo aver esposto in modo argomentato gli elementi di accusa e dopo aver illustrato alla Giunta nelle prime sedici pagine del documento succitato come essi portino alla configurazione di determinate ipotesi di reato nei confronti degli inquisiti rivestiti di mandato parlamentare, concludono la loro richiesta di autorizzazione a procedere con le parole «e quindi», che indicano la conseguenza logica di quanto hanno intuito. Una conseguenza logica che si basa, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, sulle disposizioni, a mio avviso insuperabili, degli articoli 272 e seguenti del nuovo codice di procedura penale.

Tali disposizioni sono insuperabili perché se il processo ha carattere accusatorio, cui è connessa l'esigenza di impedire fughe, iterazioni di condotte criminose, ma soprattutto di preservare la prova nella sua genuinità al di fuori di possibili inquinamenti, allora bisogna dare al giudice la possibilità di espletare il procedimento così come previsto dal codice di procedura penale.

Il giudice ha bisogno di condurre un procedimento in cui i *pericula libertatis* non siano presuntivi, bensì concreti, perché, se questi non si manifestano concretamente, il giudice non ha il potere di avvalersi nei confronti dell'inquisito del sistema delle misure cautelari.

Le misure cautelari, di cui all'articolo 272 e seguenti del codice di procedura penale, sono misure anche di carattere coercitivo, funzionali al raggiungimento di determinati obiettivi. Esse tengono conto delle esigenze reali, soprattutto di quelle connesse al manifestarsi dei *pericula libertatis*, nel caso di custodia cautelare, o di altri pericoli, nel caso di altri strumenti elencati nell'articolo 274 a proposito della preservazione della prova e della difesa del procedimento penale.

Pertanto, noi non possiamo consegnare un'autorizzazione a procedere mutilata ai magistrati di Milano, perché in tal modo consentiamo loro sì, di andare avanti, di ascoltare testimoni ed interrogare imputati, ma con una limitazione: infatti, qualora riscontrassero la sussistenza dei *pericula libertatis*, essi dovrebbero chiedere una nuova autorizzazione a procedere. In relazione alla necessità dell'immediatezza dell'azione del giudice a tutela della genuinità della prova, con riferimento ai pericoli previsti dall'articolo 274, mi sembra che l'onere di chiedere una nuova autorizzazione per un fatto connesso allo svolgersi del procedimento sia una contraddizione di termini. Questa tesi, pertanto, non può essere accettata senza rischiare di vanificare lo stesso procedimento che si autorizza. In passato la situazione era diversa, poiché esistevano la carcerazione preventiva ed il mandato di cattura obbligatorio, adesso, invece, prevale il *favor libertatis* e per poter adottare misure cautelari è necessaria un'esigenza che si manifesti improvvisamente ed imprevedibilmente.

Onorevole Presidente, nel momento in cui sosteniamo che il pericolo di inquinamento della prova deve essere deliberato dal giudice e sottoposto all'autorizzazione del Parlamento prima che il giudice possa emettere i provvedimenti cautelari a tutela della prova, del procedimento e delle prospettive della

giustizia, forse stiamo scherzando. Ciò, infatti, è paradossale e, soprattutto, contrasta con la volontà del legislatore del nuovo codice, il quale tutela sì la libertà ma tutela anche la possibilità di portare in dibattimento una prova genuina, non inquinata, che deve formarsi nel contraddittorio di fronte al giudice per le indagini preliminari prima e nel dibattimento poi.

ALFREDO BIONDI, *Relatore*. Chiedo scusa all'onorevole Valensise, ma vorrei fare una precisazione poiché l'argomento è degno di attenzione.

Devono valere gli stessi limiti con cui si porrebbero di fronte al giudice le esigenze di provvedimenti cautelari in ordine al pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di iterazione di eventuali atteggiamenti criminali. Credo, cioè, che quanto viene specificamente richiesto nei confronti del cittadino, perché il *favor libertatis* non venga superato dal *favor auctoritatis*, debba valere anche per le richieste di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei parlamentari, sulla base dell'articolo 68 della Costituzione. Non vogliamo immunità speciali, ma nemmeno succubanze speciali.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Biondi, per il contributo al dialogo tra i relatori.

RAFFAELE VALENSISE, *Relatore*. Sono io che lo ringrazio, perché l'esposizione del suo convincimento mi ha suggerito un argomento ulteriore a sostegno della mia tesi. Mentre nei confronti del cittadino non parlamentare il *favor libertatis* può essere immediatamente interrotto all'insorgere delle esigenze cautelari, perché egli può essere arrestato, sottoposto a intercettazione telefonica o perquisizione domiciliare immediatamente, *ad horas, ad minutos* si può dire, il parlamentare sarebbe in una condizione di maggiore protezione perché godrebbe di un largo preavviso: egli saprebbe, infatti, dai giornali prima, dalla Giunta e dall'aula poi, che la magistratura milanese ha ravvisato l'esigenza di una misura cautelare nei suoi confronti diretta a conservare la genuinità della prova (*Applausi dei deputati del grup-*

po del MSI-destra nazionale). Ecco perché, se la Camera fosse dello stesso avviso della Giunta per le autorizzazioni a procedere, quello che verrebbe autorizzato potrebbe definirsi un procedimento mutilato.

Questa è la considerazione che desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi, *sine ira et studio*, senza naturalmente voler ledere i diritti di chicchessia.

Ma c'è, nella relazione che propongo all'attenzione della Camera, un chiaro riferimento al rispetto della legislazione vigente, che impone al giudice determinati doveri e che gli consente determinate possibilità a tutela della prova. Quest'ultima si riflette in sostanza in favore degli stessi inquisiti, dal momento che la prova può essere inquinata o manovrata anche in danno di questo o di quell'altro inquisito. Quando in una vicenda come quella della quale ci stiamo occupando si registra un movimento di denaro dell'ordine di decine e, forse, di centinaia di miliardi, la prevedibilità di operazioni del genere da parte di chicchessia, in danno o in favore di chiunque, non rappresenta certo un'utopia.

In questa sede, tra l'altro, non possiamo assolutamente permetterci di entrare nel merito della vicenda, dal momento che l'esame parlamentare è estrinseco alle ragioni di merito. Del resto, le ragioni degli inquisiti sono state nobilmente espresse da ciascuno di essi e saranno ribadite davanti al giudice naturale. Noi dobbiamo occuparci soltanto di attivare, mediante l'autorizzazione a procedere, un segmento del procedimento. Non possiamo comunque trasmettere ai magistrati di Milano un'autorizzazione mutilata della stessa possibilità di procedere.

Sono questi gli argomenti sui quali ho fondato le conclusioni contenute nella relazione di minoranza (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Al di là dei ringraziamenti di rito, desidero dare atto ai relatori ed alla Giunta per le autorizzazioni a procedere dell'impegno e della serenità di giudizio con cui si sono tempestivamente definite — uditi anche i deputati interessati — le proposte da sottoporre all'Assemblea in ordine ad una domanda di autorizzazione a procedere di così particolare rilievo.

La Presidenza si riserva di precisare nel prosieguo della seduta l'orario in cui la stessa terminerà, tenendo conto del tempo che sarà occupato dai numerosi interventi previsti.

CARLO PALERMO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO PALERMO. Signor Presidente, di fronte al primo caso concreto in cui la Camera è chiamata ad esaminare un'ipotesi un po' delicata connessa all'istituto dell'immunità parlamentare, nello stesso momento in cui si propongono tanti discorsi sull'opportunità di modificare le relative norme, appare in modo palese non soltanto la violazione di specifiche norme parlamentari ma, in un certo qual modo, un accordo — che risulta trasparente dalla relazione di maggioranza — volto ad affermare una interpretazione assai particolare e, direi, di favore in relazione ai destinatari delle richieste di autorizzazione a procedere, con ciò evidenziandosi uno stridente contrasto con le declamazioni ufficiali rese da esponenti di diversi partiti.

Il mio richiamo al regolamento è in rapporto all'articolo 18, comma 1, con particolare riferimento al contenuto della relazione della Giunta. Nel documento IV, n. 6-A, a pagina 8, a proposito della richiesta effettuata dai magistrati di Milano per i provvedimenti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (in sostanza, i provvedimenti di carattere cautelativo e le perquisizioni personali e domiciliari), si legge che «la richiesta è indeterminata nel *petitum*» e carente «nella causa *petendi*», ragion per cui «la Giunta, a maggioranza, propone all'Assemblea di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione (...)».

Questa proposta, formulata ufficialmente dalla Giunta, non consente all'Assemblea una difforme pronuncia, dal momento che siamo chiamati a votare a favore o contro di essa. Tutto ciò è — ripeto — in palese contrasto con l'articolo 18 del regolamento. Tale disposizione stabilisce infatti, al comma 1, che la Giunta «riferisce all'Assemblea (...)»

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

sulle richieste di sottoposizione al procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione».

Queste sono le due uniche possibili deliberazioni che la Camera è chiamata ad assumere in materia.

È pertanto possibile fare — *ictu oculi* — la seguente osservazione: evidentemente, dietro la formula della improcedibilità, si vuole nascondere quelle che invece sono le effettive responsabilità che ci dobbiamo assumere nel concedere o meno la richiesta di autorizzazione a procedere formulata dai magistrati di Milano. A tale proposito — come è stato evidenziato dall'onorevole Valensise — mi pare che non vi siano elementi di appiglio per poter dare diverse interpretazioni. Dopo sedici pagine di motivazioni (che — se si vuole — si possono discutere, ma si danno per note a tutti), i magistrati scrivono: «In considerazione degli argomenti sinora esposti, il pubblico ministero chiede pertanto l'autorizzazione a procedere, e quindi l'autorizzazione a compiere, ove del caso, qualunque degli atti elencati nel comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, nei confronti degli onorevoli Tognoli, Pillitteri, Del Pennino, Cervetti e Massari per i seguenti reati...». Di fronte a tale chiarezza, mi chiedo come si possa avere l'ipocrisia di scrivere nella relazione che non sarebbe stato indicato il *petitum*, quando sono stati indicati tutti gli atti previsti dal comma 2 dell'articolo 343 del codice di procedura penale. Mi chiedo inoltre come si possa affermare che non è stato indicato a quali parlamentari siano riferiti tali provvedimenti: questa è una semplice ipocrisia per non pronunciarsi sulla richiesta avanzata dai magistrati di Milano!

Che cosa si intende precisare nella relazione? Che non sarebbe stato applicato correttamente l'articolo 111 delle disposizioni di attuazione del nuovo codice di procedura penale, laddove dice testualmente: «Con la richiesta di autorizzazione a procedere, il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere» (non vi è dubbio

che sia stato fatto, in sedici pagine!) «indicando le norme di legge che si assumono...» (e questo è stato fatto!) «e fornisce alle autorità competenti gli elementi sui quali la richiesta si fonda» (elementi indicati dalla prima alla sedicesima pagina delle motivazioni!).

PRESIDENTE. Onorevole Palermo, la prego di concludere perché il tempo a sua disposizione è scaduto.

CARLO PALERMO. Nella relazione si afferma che, ad esempio, per le misure cautelari non sarebbero stati indicati determinati elementi sui quali la motivazione del provvedimento si dovrebbe reggere. Essendo distribuiti dal ministero appositi moduli prestampati, è noto che la motivazione di un provvedimento di perquisizione, una volta indicato il capo di imputazione, consiste solo e semplicemente...

PRESIDENTE. Onorevole Palermo, il regolamento le concede cinque minuti!

CARLO PALERMO. Signor Presidente, si tratta di un richiamo al regolamento relativo ad una questione molto delicata!

PRESIDENTE. Me ne rendo conto, ma il regolamento prevede tempi ben precisi. La prego pertanto di concludere il suo intervento.

CARLO PALERMO. Riservandomi di fornire in un secondo momento ulteriori precisazioni, chiedo formalmente che nella relazione, dandosi atto del fatto che nel regolamento non è prevista una possibilità di improcedibilità, si riesamini il merito e si proponga una diversa formulazione che consenta al Parlamento di affermare — così come è previsto nel regolamento stesso — se intenda accogliere o respingere una domanda di autorizzazione a procedere, senza nascondersi dietro formule vaghe ed inesistenti che consentono solo e semplicemente di sottrarsi ai propri obblighi.

PRESIDENTE. Onorevole Palermo, considerando la questione da lei sollevata, atti-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

nente alla fase della votazione, mi pronuncerò su di essa prima del passaggio a tale fase.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Rocchetta. Ne ha facoltà.

FRANCO ROCCHETTA. Devo denunciare ai nostri elettori, alla stampa libera, agli osservatori europei che il sistema italiano dei partiti, superando se stesso in perversione, sta tentando di inquinare questo dibattito parlamentare, questa nostra doverosa e limpida collaborazione con la magistratura, attraverso una pesante campagna di intimidazione, attraverso una manipolazione dell'informazione ed una drammatizzazione degli scenari che sembra frutto di una mente goebbelsiana.

A sinistra, un candidato alla Segreteria generale delle Nazioni Unite tenta in quest'aula di far crollare con sé anche le colonne portanti della democrazia; a destra un autorevole membro della Giunta per le autorizzazioni a procedere ricorre a reiterate mistificazioni, ad atti di eccezionale gravità ed a campagne stampa e radiofoniche menzognere, tentando scompostamente di colpire un altro membro della Giunta, il presidente federale della lega nord, e con esso l'intera lega nord; e dal centro viene in queste stesse ore montata un'altrettanto disgustosa campagna di stampa contro il presidente del collegio federale del probiviri della lega nord, l'avvocato Elena Gazzola, persona squisitissima per cultura, moderazione, umanità ed equità.

Vergogna: vergogna, colleghi, che solo la rudimentalità di un settore della lingua italiana ci obbliga a chiamare onorevoli! Ha ragione il giovane La Malfa: anche il ventennio è cominciato così, con le menzogne, la violenza... (*Vive proteste dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

TEODORO BUONTEMPO. Cialtrone!

MAURIZIO GASPARRI. Provocatore! (*Proteste del deputato Peraboni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! (*Scambio di apostrofi tra i deputati Buontempo e Peraboni — Il deputato Buontem-*

po si dirige verso il deputato Peraboni ed è trattenuto dai commessi). Onorevoli colleghi, per cortesia, lasciate parlare il collega Rocchetta! Onorevole Buontempo, si sieda al suo posto! Si calmi, e sieda al suo posto!

Onorevole Buontempo, la richiamo all'ordine! Sieda al suo posto!

Continui, onorevole Rocchetta.

FRANCO ROCCHETTA. Anche quella fase non eccezionale della storia dello Stato unitario italiano è cominciata con le menzogne, la violenza verbale, i travestimenti di un intero sistema politico ed economico centralista, antipopolare, razzista e dissanguatore, che si tramanda dai tempi dei Savoia fino ad oggi.

Comunque, i casi che stiamo esaminando, degli onorevoli colleghi che sono sfilati davanti a noi nella Giunta per le autorizzazioni a procedere, sono soltanto il manipolo d'avanguardia di un esercito nostro malgrado ben più ampio: Pillitteri, Tognoli, Cervetti, Massari, Del Pennino. Rientrano tra tanti altri casi dati per certi, anche perché sono stati in molti ad aver ammesso di aver ricevuto somme ingenti, parte delle quali destinate ai partiti.

Molti di questi, poi, compagni di partito o di quadripartito, si sono resi latitanti; il che nella maggior parte dei casi equivale ad una confessione o ad un prendere tempo per inquinare le prove, che è lo stesso. Mi soffermo su tale aspetto perché esso determinerà la nostra posizione al momento del voto.

Alcuni degli inquisiti sono considerati persone perbene, o almeno lo erano. Ma come considerarli tali quando altri uomini politici, se non gli stessi imprenditori beneficiati e ad un tempo ricattati, danno loro appuntamento per pagare malloppi in bigliettoni senza che alcuno faccia domanda, quasi che il denaro provenisse da collette democristiane tese fraternamente a dare una stampella ai socialisti in nome di quella solidarietà distortamente evocata dal cardinale Ruini? Tutti mobilitati, una militanza attiva: il segretario dell'ex ministro Bernini, ora in galera, ed il segretario dell'ex ministro De Michelis, pure in galera, e tutti i conniventi. A favore di chi? Per se stessi o per i partiti di appartenenza?

Non credo negli effetti della pena di morte e non mi piace il sangue, ma da un quarto di secolo vado chiedendo il taglio della mano destra per i grandi ladri. L'ho chiesto in pubblico anche ventidue anni fa, quando — a ragione ed in pubblico — diedi del bugiardo a Gianni De Michelis.

Ed oggi è inquietante sapere Bernini e De Michelis privi ciascuno del proprio braccio destro: è in carcere quello del primo, Franco Ferlin, così come quello del secondo, Giorgio Casadei, colpiti da reiterati ordini di cattura.

Questi personaggi — eleganti, brillanti — rubavano per se stessi o per il partito? Ecco la perplessità che domina la nostra posizione. I malloppi sono finiti su conti svizzeri a nome dell'interesse personale o nelle segreterie regionali e nazionali?

C'è chi ha detto candidamente di aver ricevuto 300 milioni e di averne portati 150 nella segreteria di Via del Corso, quotidianamente frequentata — almeno fino a qualche giorno fa — dall'attuale Presidente del Consiglio e dal segretario del suo partito. Si può far finta di niente?

Gli artefici di queste malefatte — perché di tali si tratta — hanno detto, a cominciare da Andrea Parini, segretario regionale dei socialisti lombardi (per inciso, pare che l'unico a piede libero della federazione di quel partito sia l'addetto alle pulizie, come ha scritto Giorgio Bocca!), che daranno maggiori ragguagli al processo, poiché si dicono rispettosi — bontà loro! — del segreto istruttorio. Questa è una grande stupidaggine. Se, però, per avere maggiori ragguagli è gioco-forza attendere il processo, ebbene, questi processi avvengano in tempi brevi e senza remore.

Sarebbe disdicevole e riprovevole, un comportamento al limite della colpevolezza e della complicità, se la Camera per il fatto che l'inquisito è un parlamentare — inquisito non per reati d'opinione, ma per grassazione e per concorso in omicidi di massa lungo cantieri autostradali al cui confronto i gironi infernali descritti da Dante impallidiscono — ritardasse lo svolgimento dei procedimenti o avallasse manovre dilatorie che potrebbero incoraggiare inquinamenti delle prove o fughe.

Diciamoci la verità: quella che è stata scoperta, grazie a giudici come Di Pietro o Casson, è una vera corte del miracoli, una purulenta cancrena feudale alle soglie del ventunesimo secolo. Ma quanto c'è voluto per arrivare a scoprire tutto questo! Eppure, in questi giorni qualcuno ha l'impudenza di proporre l'abbraccio generale in nome dell'unità della nazione. Di quale nazione? Non certo di quella che risulterebbe dall'abbraccio fra vampiri e vittime! Ci vengono a proporre un bel colpo di spugna su piaghe cancerose, una bella pietra social-fascista sopra, alla Del Turco!

Mi si permetta una mia citazione da un giornale di ieri: «Quando — ricorda Rocchetta — invitai i giudici a fare chiarezza ai massimi vertici, Bernini, già presidente di un governo regionale, presidente dell'assemblea delle regioni d'Europa, dall'Atlantico al Caucaso, agli Urali, il ministro Bernini mi diede dello stravagante». Ora spero che questo sia il crepuscolo di un sistema feudale, che ha visto servi locali e partiti romani fare e provocare ai nostri popoli ed alle nostre regioni, alle nostre famiglie, alle nostre terre, alle nostre attività, più danni che Napoleone (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

È veramente grazie alla lega — la forza organizzata della gente perbene — ed anche alla nuova atmosfera di pulizia, di fiducia e di sicurezza che stiamo creando attorno ai giudici, è grazie a tutto questo che stiamo vivendo una svolta epocale: un cambio d'epoca, come il passaggio dalla monarchia alla repubblica nella Roma del sesto secolo avanti Cristo, il tramonto di Tarquinio il Superbo — il Craxi dell'epoca — che si ridusse a chiedere l'aiuto di Porsenna, così come oggi Craxi lo chiede ad Occhetto. Era il 508 avanti Cristo, cioè duemilacinquecento anni fa, venticinque secoli. È un cambio d'epoca, come il collasso del controllo imperiale sulle libere comunità del Veneto e della Padania nel dodicesimo secolo; un cambio d'epoca, come la decomposizione dello strapotere del PCUS e della stessa Unione Sovietica, che proprio la lega aveva previsto.

Di Pietro a Milano, Casson e Salvarani a Venezia, Cardella a Perugia stanno alla giustizia come la lega sta alla politica, segno e

motore di tempi nuovi. Di un'altra era, al crepuscolo, fanno parte i parlamentari della corte dei miracoli, di cui stiamo discutendo. I loro casi sono di primaria importanza dal punto di vista giudiziario, civile e politico.

Se i deputati nei confronti dei quali i giudici hanno chiesto l'autorizzazione a procedere sono stati accusati ingiustamente non si debbono trincerare dietro l'usbergo dell'immunità parlamentare, anche perché le accuse sollevate mostrano uomini pronti a ricevere il maulto, in circostanze squallide, come ladri che spartiscono il provento di un delitto, come chi spaccia droghe mortifere o fa mercimonio del proprio corpo in giardini marcescenti, in vespasiani cadenti o in ville lussuose, disposti a tutto per mero interesse personale e insieme asserviti alle logiche del carrierismo politico, non avendo un minimo d'amor proprio né la forza morale di sottrarsi ai ripetuti illeciti, nel timore che la loro carriera personale sia stroncata.

L'onorevole Craxi ha avuto la temerarietà, senza alcun accenno di autocritica personale, di ergersi non a censore, ma a mallevadore del sistema che tutto ciò ha generato. Ha detto che tutti sapevano e conoscevano già da prima che emergessero i risultati delle inchieste di Di Pietro, Casson e degli altri giudici. Dunque, per esplicita ammissione di un ex Presidente del Consiglio, che tutto sapeva e tutto conosceva ma tutto taceva, ci troviamo di fronte ad una regola implacabile quindi — questo, se ho ben capito, è il suo ragionamento — perdonabile.

Ma a seguire questo assurdo e provocatorio ragionamento ogni apparato di partito sarebbe stato, sarebbe ed è disonesto; e l'onestà sarebbe stata, sarebbe ed è un qualcosa fuori dalle regole, escluse in partenza. Che regola è mai questa? Forse che quella che presiedeva alla P2 o che presiede alle società segrete o alle stesse cosche mafiose è cosa altra, diversa?

Forse che rubare, lucrare sulla pelle dei popoli italiani era lecito, se quei soldi erano destinati ai partiti? Rubare così è meno grave del rubare per se stessi? No, per noi della lega è cosa più grave ancora, perché quei soldi rubati sono destinati ad alterare pesantemente il civile confronto democratico, a perpetuare nel tempo la dittatura dei

partiti. Tra l'altro non possiamo tacere che, con questi soldi rubati, per oltre dieci anni si è cercato di soffocare la voce democratica, pulita e libera della lega, con campagne diffamatorie che sono costate miliardi a chi le ha intraprese, con campagne elettorali alterate da costose azioni di disinformazione, che hanno portato fino in quest'aula, tra l'altro, un millantatore socialista travestito da leghista dell'ultima ora (*Interruzione del deputato Rigo*).

Non so se si sentano le parole, le pesanti offese, l'oltraggio provenienti dal collega seduto qui a lato. Presidente, chieda a quest'uomo di tacere, per favore.

PRESIDENTE. Onorevole Rocchetta, siccome non mi è giunta l'eco della voce dell'onorevole Rigo, se è a lui che si riferisce raccolgo la sua segnalazione pregando il collega di ascoltarla, se lo ritiene opportuno, senza disturbare.

La prego di continuare, onorevole Rocchetta.

FRANCO ROCCHETTA. Grazie Presidente.

Parlavo di manovre che hanno portato all'alterazione e alla manipolazione dei risultati elettorali, a veri brogli elettorali, che hanno ridotto all'osso la rappresentanza della lega in Parlamento nel 1987. Si è giunti fino a tentare di infiltrare nella lega stessa mercenari, arruolati dai servizi segreti e cavalli di Troia, come il cugino del presidente della giunta di governo del Veneto, Franco Cremonese, da due giorni in galera e tale Beggiano, che profondeva a piene mani menzogne ed inganni, tesi a trasformare la lega in un partito come i vostri.

Insomma, per autorevole ammissione dell'onorevole Craxi, tutto il sistema di partiti si regge su di un colossale imbroglio, e ci troviamo nei fatti davanti al collasso dell'intero sistema. Legga la Costituzione, l'onorevole Craxi, che non ho l'onore di vedere in quest'aula. Il partito era o avrebbe dovuto essere un'associazione libera, con il compito di raccogliere e indirizzare il consenso, che viveva del suo e che nulla aveva a che vedere con la gestione dello Stato e dei beni dello Stato e dei cittadini. Oggi non è così: i partiti sono veri e propri Stati nello Stato.

Si nega autonomia ai popoli che, dalle regioni d'Italia alle nazioni che per secoli e per millenni hanno dimostrato di sapersi autogovernare e di governare bene e di saper collaborare fra loro, hanno garantito quella civiltà e quei beni comuni che i Savoia, il fascismo e la partitocrazia hanno devastato e dilapidato. Si nega l'autonomia alle nostre regioni e ai nostri popoli, tranne che a regioni di confine, per le pressioni straniere o di mafia, e si permette che i partiti si arricchiscano a spese di chi lavora, si organizzino e si rafforzino come veri e propri Stati feudali e sovrani ordini militari; basti osservare le scorte di molti onorevoli colleghi e gli eserciti della mafia, della 'ndrangheta e della camorra, che controllano blocchi di voti che hanno portato non pochi onorevoli colleghi a sedere in quest'aula.

La Repubblica italiana, nel contempo, vanta i più squallidi ospedali d'Europa, pensioni da fame; e già si colloca al di fuori dell'Europa.

Ma, bontà sua, oggi l'onorevole Craxi riconosce che il sistema è minato, si è allontanato dalla Costituzione. Lo riconosce, però, solo in parte, *obtorto collo*, senza nulla perdere della propria protervia (che, se non fosse tanto esiziale, sarebbe anche ammirevole, dopo che sono scattate le manette all'interno del suo stesso clan!), senza rinunciare a lanciare messaggi ed avvertimenti trasversali.

Ancora, nella Giunta per le autorizzazioni a procedere ho creduto di avvertire segnali minacciosi da parte dei lupi, vestiti con pelli d'agnello bagnato, che sono sfilati davanti a noi. Queste persone, per anni e per decenni, sono vissute in una sfera dorata credendo, come i maggiordomi del regno franco o come i boiardi della Moscovia, di potere impunemente continuare ad arricchirsi, ad affamare la gente, a diffondere menzogne, a creare costruzioni robuste sul sangue degli innocenti.

Ed allora questi stessi personaggi che invitavano il paese ai sacrifici, che invitavano le città a piegarsi alle loro manovre demagogiche per gli extracomunitari, questi stessi personaggi che si riempivano la bocca di messaggi evangelici o di richiami ai valori

più puri e più alti del socialismo si mostrano come i *maitres à penser* della sinistra, che oggi si scopre avevano arruffianato il duce o gozzovigliato con i soldati del führer. Ebbene, questi personaggi vanno capiti e umanamente rispettati.

Gli onorevoli colleghi della Giunta per le autorizzazioni a procedere si erano interrogati sull'esistenza o meno di un qualche *fumus persecutionis*; poi, però, l'ingresso nella sala dell'onorevole Pillitteri ha sgombrato d'un tratto il campo da tutte queste ricerche accademiche. Egli è un perseguitato e come tale va riconosciuto! Ricordo di averlo visto spavaldo quando ho partecipato con lui ad un incontro televisivo; e non ha perso molto della sua spavalderia.

Come dicevo, egli è un perseguitato politico: il mondo comune, con un peccato di lesa maestà, è penetrato nella sfera personale, nella fumeria d'oppio dove egli e tutti i membri del clan da anni s'ingrassano; ed è rimasto colpito, travolto — e come lui l'onorevole che egli chiama cognato e tutta la cupola del sistema che troppo a lungo ha dominato questa Assemblea — e si è reso conto del terribile errore che tutti hanno compiuto.

Sono vissuti per decenni come dei feudatari, con le proprie riserve di caccia, e si sono dimenticati che in questo paese, almeno nominalmente — è scritto con parole di fuoco, se non su lastre di bronzo, comunque sui codici, che possono essere bruciati, ma possono essere anche ristampati — la legge è uguale per tutti.

Ebbene, questi signori si sono dimenticati di modificare le leggi, di creare un proprio diritto a parte per la loro casta feudale. Comprendiamo quindi ora il loro smarrimento, e umanamente soffriamo anche noi per le loro sofferenze, per il loro disagio: pensate, il presidente di un governo regionale che viene sbattuto in galera!

Oggi, comunque... Presidente, sento alla mia destra e alla mia sinistra dei cicalecci inopportuni: li avverto, e mi disturbano!

VINCENZO TRANTINO. Se vuoi ce ne andiamo!

FRANCO ROCCHETTA. Oggi qualcuno ar-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

riva ad aggiungere che, comunque sia, vista la vastità del coinvolgimento, non sarebbe il caso di criminalizzare la politica. Non solo, ma per dare il senso del «cambiamento», per imbiancare i sepolcri, per ricominciare da capo viene lanciata la proposta dell'amnistia, il colpo di spugna proposto da quel Del Turco usato ad offendere gratuitamente chi non la pensi come lui, segretario di un sindacato di regime che ha provocato più danni che benefici ai lavoratori italiani.

Noi non ci stiamo! La nostra forza, che è giovane, che è organizzata, che è sana, non ci sta! Ricordiamo che l'amnistia, erogata nel 1978, nel 1981 e nel 1986, non ha fermato la criminalità, ma anzi ne ha favorito l'esplosione. Questa proposta suona quindi alle nostre orecchie come un ulteriore incitamento all'associazione a delinquere. E non ci stiamo, perché l'amnistia, come il condono o la grazia, presuppone un segno di pentimento; e chi di voi, signori della maggioranza, o chi di voi, signori dell'opposizione di facciata, s'è pentito? Qui non si è pentito nessuno. Anzi, i Pillitteri, i Tognoli e tutti gli altri comparati mostrano un'arroganza che va aumentando di giorno in giorno; da accusati pretendono, come l'onorevole Craxi (e prima di lui De Michelis e Bernini), di diventare accusatori.

E allora, non si tratta solo di pentirsi, ma si tratta di dire se e come si vuole cambiare il sistema rispettando la volontà popolare, o se si vuole consolidare un sistema socialfascista, compattandolo con metodi ora nazionalsocialisti, ora stalinisti. I politologi scrivono che i partiti costano 5 mila miliardi l'anno. Incassano però dal finanziamento pubblico circa 500 miliardi ogni anno; quindi, se quei calcoli sono giusti, essi rubano poco meno di 5 mila miliardi l'anno, una cifra enorme, non frutto dei risparmi dei militanti, ma frutto di loschi affari che grondano il sangue di migliaia di morti lungo i cantieri autostradali. Ed anche di queste morti i nostri partiti dovranno rispondere.

Di fronte a questi loschi affari — e mi avvio alla conclusione — le richieste dei giudici ci paiono ancora poca cosa. Sono loschi affari che passano per l'industria di Stato o a capitale pubblico di stampo sovietico, o per l'imprenditoria privata, sempre

più ricattata o resa complice, come nelle spirali del mercato della droga.

Cosa volete allora per il futuro, signori che preferite lasciare i banchi vuoti quando si parla di voi? Come intendete arrivare al reperimento di questo fiume di denaro? Con un po' di economia, un po' di modestia, cristiana o socialista? Nessuno qui lo dice. Noi vogliamo sapere se siete disposti a collaborare con la giustizia, andando oggi stesso, 8 luglio 1992, dai giudici, anziché attendere che siano loro ad entrare nei vostri uffici o nelle vostre camere da letto, al nord come al centro ed al sud, perché il cancro che è partito dalle vostre segreterie romane ha creato metastasi in tutto il paese.

Questa è l'unica unità di cultura che avete regalato ai popoli del sud, del centro e del nord, assieme all'impianto di mafiosi e camorristi in soggiorno obbligato.

Se siete disposti a compiere questo atto di pentimento, di carità cristiana e di morale socialista, allora la lega è disposta a concorrere ad una stagione di rapide pulizie e di civile riscrittura della Costituzione, con riforme democratiche e federaliste, per creare uno Stato europeo di diritto. Se invece proseguirete nella vostra opposizione sorda e minacciosa, ormai squadrata nelle parole e negli atti, che alcuni di voi già mostrano di voler sviluppare (e la stampa che voi pagate vi fa da comoda cassa di risonanza), continuando a dissanguare le famiglie che lavorano e le fabbriche, ad assottigliare i salari e le pensioni, allora non farete altro che prolungare la vostra agonia, accentuare il disprezzo dei lavoratori, dei pensionati, dei malati, degli anziani e delle famiglie dei defunti nei confronti dei quali avete rubato, nonché far aumentare gli anni di galera o di lavori forzati a cui sarete prima o poi condannati.

Per questo motivo, come ho già detto con chiare e ferme parole in due interventi che ho svolto nella Giunta per le autorizzazioni a procedere, dove ho compiuto fino in fondo il mio dovere politico, chiedo alla Presidenza di voler applicare il quarto comma dell'articolo 60 del regolamento, censurando l'opera diffamatoria del collega Valensise nei miei confronti. Ribadisco che ho svolto fino in fondo il mio dovere e devo sottolineare che

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

esistono documenti che egli, mentendo, disconosce; documenti che sono a disposizione della Presidenza.

In conclusione, come il gruppo della lega nord ha già evidenziato nella Giunta per le autorizzazioni a procedere, voteremo a favore dell'accoglimento di tutte le richieste dei giudici, anche le più dolorose, in ogni loro parte, perché siamo in un momento drammatico e le possibilità di inquinamento e di fuga esistono realmente (*Vivissimi prolungati applausi dei deputati del gruppo della lega nord — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo stata sollecitata una maggiore certezza circa l'orario della seduta odierna, avverto che essa si concluderà alle ore 14. Se sarà necessario, il seguito della discussione sulla domanda di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno sarà rinviato alla seduta di domani, secondo quanto già previsto dal calendario.

È iscritto a parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comincio con il chiedere scusa all'Assemblea se non riuscirò ad adottare lo stesso tono usato dal collega Rocchetta, per una questione di vanitosa e legittima difesa. Poiché infatti il mio intervento precede l'ora prandiale, in un momento in cui si abbassa quindi la curva glicemica, so che se dovessi elargire lo stesso cloroformio che finora è stato elargito rischierei di parlare da solo!

Cercherò quindi, nella modestia dei miei mezzi e con i tempi ristretti che sono consentiti, di proporre una serie di argomentazioni a sostegno della tesi del nostro rappresentante presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Sento l'imprescindibile dovere civile, umano, morale e tecnico di spendere nei confronti della suddetta Giunta un elogio per la qualità del lavoro svolto e soprattutto per l'immediatezza delle risposte che la gente attendeva, indipendentemente dalle conclusioni che formano oggetto del dibattito odierno.

Anzitutto, se potessi offrire un consiglio ai

collegli indagati, direi loro di accendere un cero a Sant'Ambrogio o a San Vittore (non so quale sia il santo più attuale, oggi, a Milano) in ordine ai comportamenti riservati loro dalla dinamica delle indagini. Infatti, se codeste indagini si fossero radicate presso sedi giudiziarie del sud, l'inevitabilità di una contestazione sarebbe stata perentoria, nel senso che l'applicazione dell'articolo 416-bis, relativo ai reati contro la pubblica amministrazione, non sarebbe stata evitata neppure con tutti i ceri accesi ai due santi che ho nominato!

Il mio non è un atteggiamento di natura demagogica. Se mi consentite, voglio utilizzare, nel modo il più euclideo possibile, gli argomenti addotti dalla Giunta nella relazione, là dove si fa codesto riferimento: «Il quadro della distribuzione è omogeneo: i vari partiti consorziati si dividevano il ricavo dei contatti delittuosi, secondo un accordo che era evidentemente prestabilito, perché prevedeva una divisione dei guadagni illeciti secondo percentuali prefissate. Le quote venivano ripartite, secondo quanto dichiarato da più interrogati, sulla base di percentuali prefissate nel tempo. Le dichiarazioni convergono nell'indicare che una quota andava alla DC, una al PSI, una al PCI (poi PDS) e una, comunque ridotta, ad altri partiti significativamente coinvolti nelle amministrazioni. Va ricordato che Prada (interrogatorio del 20 maggio 1992) dichiara: 'Complessivamente il budget delle forniture nel periodo del mio mandato è stato di circa 200 miliardi e quindi il denaro che le imprese hanno versato a noi rappresentanti dei partiti è stato di circa 10 miliardi'».

Si continua (e procedo per enunciazioni *flash*) a parlare di «ambiente di favore». Si continua a definire «assoluto automatismo» questa operazione di scambio. Si parla ancora di un «sistema assai collaudato». Si conclude dicendo «un sistema reiterato nel tempo ed anzi rafforzato».

I colleghi — tutti più autorevoli di me — che fanno parte della Giunta per le autorizzazioni a procedere (parlo di avvocati e magistrati) sanno che per molto meno viene ad ipotizzarsi la fattispecie di cui all'articolo 416-bis. Ha fatto male il dottor Di Pietro a

non ipotizzare codesta fattispecie di reato? Il dottor Di Pietro è un uomo troppo accorto e troppo intelligente e non aveva bisogno certamente di un artigiano avvocato che gli suggerisse quello che doveva fare. Egli l'ha fatto strumentalmente (nel senso più alto del termine), perché sapeva che così facendo era nelle condizioni di concedere dei benefici premiali, come arresti domiciliari ed ammissione a libertà, che altrimenti gli sarebbero stati vietati dalla legge.

È una scelta che pesa — attenzione, onorevoli colleghi della Giunta per le autorizzazioni a procedere — sull'economia dei nostri lavori, perché apparentemente si parla di reati contro la pubblica amministrazione, ma vi è un'organizzazione banditesca, di pubblici amministratori corrotti, concussori e concussi, che ci troviamo oggi nella condizione di poter definire soltanto come un'operazione riduttiva, volta allo scopo di acquisire, all'interno del procedimento, determinati comportamenti confessori che altrimenti non vi sarebbero stati.

Basterebbe partire da questa prima proposizione per non poter più seguire coloro i quali oggi operano i distinguo se il giudice sia stato chiaro nel *petitum*, se sia stato chiaro nella elencazione delle fattispecie contestate, se sia stato chiaro nell'indicazione dei passaggi degli eventuali suoi comportamenti futuri.

Se questo è il quadro giudiziario, esso non nasce nella repubblica delle banane, ma in Italia; ed in Italia si viene a scoprire che il quadro di legalità riferito poc'anzi deve fare il conto con i passaggi immediati che stanno precedendo codesta nostra votazione. Attenzione, perché non è un avvenimento storico che sarà tramandato ai posteri. Ma appartiene alla coscienza di ognuno di noi, quindi all'agenda di ognuno di noi, la possibilità di dire: avvertiti, ammoniti, intimati, allertati, eppure abbiamo fatto come abbiamo creduto di fare per disciplina di partito. Non è consentito, perché la problematica che si è svolta in questi giorni ha portato alcuni autorevoli esponenti di codesto Parlamento a dire il *todos caballeros*: siamo tutti ladri, quindi se lo siamo è perché il sistema impone che tutti si sia ladri. Questa è la prima proposizione.

Seconda proposizione: vi è qualcuno che ha detto cose turche (o «del turche», se volete), cioè ha parlato addirittura di amnistia: poverini, se si trovano nella condizione di essere stati costretti da questi micidiali partiti, da queste macchine mangiasoldi, a fare quello che hanno fatto, un'amnistia sarebbe proficua, anche perché se l'amnistia è negata ai costruttori abusivi non dovrebbe essere negata ai costruttori legalizzati di fortune improprie, facili e smodate (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

Si è infine detto, da parte degli stessi soggetti, addirittura da parte di un ministro guardasigilli (Dio salvi i sigilli), che ci troviamo in presenza di uno sconcio, quello di rappresentare le manette facili e di proporle in televisione.

Ho avuto la ventura di vedere un colonnello dei carabinieri, un presidente di corte d'assise ed un presidente di corte d'appello, tutti assolti, quindi con sentenza passata in giudicato (*Applausi del deputato Biondi*) — l'onorevole Biondi sa qualcosa, e lo ringrazio per questo suo applauso simbolico — ripresi mostruosamente, satanicamente in televisione più volte, perché a tutti si mostrasse l'immagine che giustizia era stata fatta. Questo è uno strano paese, dove trovando l'alibi si giustifica tutto.

Basta trovare il lessico più opportuno: se invece di «corni», si dice «tenera amicizia», possiamo trovare tutti concordanti sul tema.

E allora, nel caso di specie, siccome oggi le manette scattano ai polsi dei politici, si dice che è una vergogna e un'infamia che si vedano questi gentiluomini con le manette mentre noi pranziamo lautamente (e loro hanno fatto tanto perché si arrivi a quel punto). Ebbene, io dico che in una situazione del genere lo sconcio ha superato il sopportabile. E lo ha superato al punto che noi abbiamo oggi una possibilità «ortopedica» di rimedio, se volete, atteso che il tema in discussione non è quello di diventare dei «manettisti». Io non mi iscriverò mai, onorevole Biondi... Mi segua, la prego, onorevole Biondi, perché lei è relatore; e in questo momento le mie parole sono più utili di quelle del collega Viscardi, anche se è più autorevole.

ALFREDO BIONDI, *Relatore*. La seguo, onorevole Trantino.

VINCENZO TRANTINO. Dicevo che non mi iscriverò mai ai nuclei speciali di traduzione o di catturandi, non mi iscriverò mai al gruppo di quelli che vogliono le manette ad ogni costo. Ma qui non parliamo del fiscalismo portato all'eccesso. La questione è di altra natura. Si tratta, anzitutto, di stabilire il principio su cui si fonda ogni corretto rapporto democratico e civile, cioè quello della *par condicio*. È pensabile che debba essere arrestato il segretario di un uomo politico e che qualcuno a Monza sia latitante (come abbiamo appreso oggi), mentre deve restare indenne, non dall'arresto, ma addirittura dalla possibilità in astratto dell'arresto, colui il quale diventa, per così dire, il dante causa? È pensabile, ad esempio, che a seguito di un disastro automobilistico, restando vivi in ipotesi i due autisti di un pullman, si arresti il secondo autista, che non era alla guida, e non si faccia nulla nei confronti del primo autista perché deputato? Mi pare che ciò sia ampiamente osceno e che quindi non sia considerabile come argomento degno di un impianto quale quello che è stato costruito.

Ma bisogna considerare, onorevoli colleghi, che qui abbiamo un impianto di natura tecnica particolare. Ci troviamo davanti ad un reato che ha due caratterizzazioni. Da un lato, abbiamo il sinallagma illecito, e mi riferisco al reato di corruzione; dall'altro, abbiamo un protagonismo devastante, e mi riferisco al reato di concussione, di ricettazione o a tutti gli altri. Ciò significa che altri soggetti laici sono stati coinvolti nella vicenda presente, nell'ambito della quale codesti soggetti hanno avuto un trattamento differenziato: alcuni sono agli arresti domiciliari, altri sono in galera, altri stanno per tornarvi, altri ne sono usciti. C'è un movimento tale per cui consiglierei i direttori dei giornali di non pubblicare più i nomi degli arrestati ma, piuttosto, i nomi di coloro che sono a piede libero, perché risparmierebbero spazio e farebbero più notizia! Ebbene, oggi si sta verificando una violenta disparità che favorisce i cittadini privilegiati a danno di quelli ordinari. Per i cittadini ordinari non vi è altra

possibilità se non quella di ubbidire alla legge (ed è giusto che sia così). Per i cittadini privilegiati, quelli che fanno parte del Parlamento, si fa divieto al magistrato di esperire un potere-dovere. Attenzione: non è che qui si tratti di riconoscere l'obbligo, per il magistrato, di arrestare, ma si sta autorizzando il magistrato ad eseguire comportamenti analoghi e coerenti, ove lo ritenga utile ed opportuno.

E sapete in quale errore clamoroso siete incorsi (e lo dico con molto rispetto e con molta umiltà, perché io non posso insegnare nulla, posso solo apprendere)? Che nel caso di specie i limiti che pone la legge sono violati dal legislatore; perché la legge stabilisce i limiti entro i quali si deve agire, i paletti, per così dire, che delimitano le circostanze per cui si può o no ordinare l'arresto. E contro un provvedimento avventato del magistrato, vi sono rimedi, correttivi; vi sono tribunali della libertà che funzionano, vi sono ricorsi per Cassazione, vi è tutto quello che si chiama oggi corretta dinamica procedurale.

Strano che, quando si tratti di definire problemi nostri di giustizia domestica (perché di questo si tratta), il primato della legalità venga pretermesso. E così, con riferimento all'ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 423, nel caso di specie, si fanno, senza volerlo, proprio dagli autorevoli componenti la Giunta, affermazioni inaccettabili. Voi dite che l'autorizzazione a procedere consente nella dialettica processuale e nel conseguente vaglio probatorio un più approfondito esame delle responsabilità anche sul piano della qualificazione giuridica dei fatti contestati. Sono enunciazioni vostre. E come fate voi a dissentire, nel momento in cui avete ammesso che vi è un'aperta dinamica processuale e che all'interno di tale dinamica processuale il magistrato deve esercitare senza limiti, se non quelli imposti dalla legge, tutti i suoi doveri-poteri? Ebbene, questi doveri-poteri sono stati esercitati nei confronti dei cittadini ordinari ma vengono negati nel momento in cui, come dicevo poc'anzi, l'inquisito è un cittadino parlamentare.

Sapete cosa vuol dire? Che tutti gli atti di fariseismo che abbiamo compiuto nei con-

fronti del dottor Di Pietro e dell'*équipe* dei giudici milanesi altro non sono che una manifestazione ulteriore di nicodemismo: dire la mattina per negare la sera! Che significato ha dire che Di Pietro si è comportato con grande coscienza (perché questo è un paese dove i «Chiesa» sono tanti ma i «Di Pietro» scarseggiano) se nel momento in cui non gli consentiamo l'ulteriore approfondimento delle vicende dei parlamentari noi manifestiamo diffidenza nei confronti dell'operato suo e degli altri giudici di Milano? Si dice: nei confronti dei parlamentari ci si può comportare in modo squilibrato — intendo non equilibrato — e quindi, mentre per gli altri le cose vanno bene, perché diventano terra di nessuno, quando si tratta di parlamentari bisogna allertare una serie di garanzie che, nel caso di specie, sono evidentemente intollerabili.

Allora, mi permetto di dire eticamente (se mi è consentito l'avverbio): basta con la politica che non costa niente. Lo dico soprattutto a coloro che non hanno considerato che siamo passati, ad opera dello stesso partito e degli stessi uomini, dal processo giusto... Questo, infatti, chiedeva l'onorevole Martelli per Tortora! Onorevole Biondi, ella era, come chi le parla (anche se con diversa autorità) nel comitato dei garanti, così come ne faceva parte l'onorevole Vassalli, insieme al senatore Gallo: in quel preciso momento noi quattro abbiamo deciso di assumere un'iniziativa che andasse al di là dei distintivi per stabilire il processo giusto. Ma — strano! — coloro i quali volevano ieri il processo giusto, poi hanno avuto subito un'insidia da presentare al popolo italiano: avere immediatamente il nuovo codice di procedura penale, rispondendo ad un orgoglio forse dettato da certa vanità senile. Vollero il codice subito, anche se non vi erano gli strumenti per attuarlo, perché qualcuno potesse scrivervi sotto la propria firma. Ebbene, costoro hanno poi abolito il nuovo codice di procedura penale: tutti i colleghi sanno, infatti, che dall'8 giugno ve ne è uno nuovo, il decreto Martelli. Ciò significa che lo stesso legislatore principale, il ministro guardasigilli, si trova come Saturno ad ingoiare i propri figli perché, sedendo alla Consulta, riesce a dichiarare incostituzionali norme del suo stesso codice!

Siamo alla schizofrenia collettiva! Non iscriviamoci al partito della follia! Noi vogliamo razionalizzare questo momento. E allora non è vero che dovremmo dichiarare di essere tutti uguali: non ci basta più, a questa parte politica non basta più! Tutti uguali, i cittadini ordinari: noi però siamo meno uguali degli altri, secondo quanto si diceva nella *Fattoria degli animali* di Orwell, ma non sul piano dei privilegi. Siamo meno uguali degli altri: si deve infatti prevedere — e questo gruppo ha allo studio le relative proposte — che, quando i reati siano consumati dai politici, le pene debbano essere raddoppiate, per quel principio di salvaguardia che il doppiopetto consente. Si deve arrivare alla confisca alla fonte, vale a dire al finanziamento pubblico dei partiti, almeno come sequestro conservativo, nel momento in cui il cittadino si trova ad essere «cinghiato» due volte, da coloro che tolgono e da coloro che danno.

Ci troviamo nella condizione di stabilire l'esclusione dal patteggiamento! I fatti di oggi, se non saranno drammatizzati, finiranno in nulla e non potrà essere opposta neppure una sentenza di condanna perché il patteggiamento, se la pena non è superiore ai due anni, diventa acqua fresca (questo ha voluto il nuovo codice!).

E infine — senza usare termini retorici, come ha fatto qualcuno prima di me —: ma quali lavori forzati! I lavori devono essere accolti con il sorriso, si deve parlare di lavori risocializzanti; ciascuno degli indagati cominci finalmente a sperimentare cosa significhi lavorare per guadagnare la diaria, come avviene per circa 55 milioni di italiani che non fanno parte di questo allegro «circolo del *bridge*»!

Vi è la confessione di non persecuzione da parte degli attuali indagati, e si rivela dalle vostre relazioni. Bisogna dire alla gente — e ci avviamo alla conclusione — che da oggi c'è il nuovo ed il nuovo comincia con la giustizia. Persino nelle regioni più povere — e faccio elogio alla relazione del collega Valensise —, persino in Calabria, sotto un portico vedremo scritto: giustizia più che pane! C'è il pane, c'è l'acqua, c'è l'aria, ci sono i beni primari ed essenziali; ma c'è il bene indispensabile, che diventa importante

per fare dignitoso l'uno, l'altro e l'altro ancora.

Oggi siamo nelle condizioni di riferire alla gente ciò che è stato detto nella vostra relazione, esponendo costi non giustificati da una corretta amministrazione: a pagare era così, in sostanza, la collettività. Noi siamo la collettività. Questo è un momento importante, lo dobbiamo cogliere, oggi: dobbiamo stabilire che noi non siamo altra cosa, noi non siamo il ridotto del privilegio, noi non siamo unicamente coloro che sono scortati dai carabinieri, ma siamo coloro che debbano essere sottoposti anche alle manette, se questo è necessario, in una giustizia serena che non diventi persecutoria.

Atteso che nel caso in esame non c'è *fumus persecutionis*, ed atteso che — sempre nel caso in esame — altri cittadini sono sottoposti al medesimo giudizio, non ci troviamo di fronte ad ipotesi simili od analoghe, ma allo stesso fatto. Ed allora non si può dire che il cittadino che ha rubato di più, solo perché è parlamentare, può passeggiare libero, indisturbato e riverito, mentre il cittadino che si trova coinvolto nella vicenda per «quota parte», perché è entrato nella logica della spartizione, non può fruire dei medesimi vantaggi. Si tratta addirittura di alcuni Lazzaro che hanno avuto le briciole dagli Epuloni impuniti!

Non è ammissibile che un deputato goda di franchigia solo in virtù della sua carica di parlamentare e perché il giudice non ha specificato alcuni aspetti. Che cosa il giudice non ha specificato? Come diceva il collega Palermo, il giudice ha indicato i reati, sulla base dei quali ha il potere di scegliere la pena. Pertanto, affermare che al giudice può essere impedito anche il cambiamento della rubrica, significa formulare un'ipotesi eretica. Ciò vuole dire, infatti, che, per ipotesi, il cittadino si potrebbe presentare davanti al proprio giudice asserendo che nel caso in esame non sussisterebbe la corruzione, avendo egli confessato la concussione. Da ciò conseguirebbe che il giudice si dovrebbe fermare per rimandare gli atti al Parlamento; noi faremmo dunque di nuovo questo «balletto», questa messa in scena per concedere l'autorizzazione (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

Voi sapete bene che all'interno della rubrica vi può essere sempre la mutazione del fatto. All'interno della rubrica vi può essere la nuova contestazione e vi possono essere fatti che portano ad una diversa fisionomizzazione delle responsabilità. Ma se ciò è possibile per il «chiunque», come ha voluto le codice penale, non ci può essere il paese dei «chiunque» e quello degli onorevoli deputati! No, noi qui siamo «chiunque» e, se vogliamo essere deputati, dobbiamo meritare per intero questo titolo (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

Io non sono favorevole ed atteggiamenti di bassa cucina e non sono d'accordo con chi propone di eliminare il titolo di onorevole. Io sono per ridare onore al titolo di onorevole con i comportamenti.

Infine, voglio ricordare con rispetto e con umiltà al Parlamento — perché il discorso prescinde dalla Giunta — che ci troviamo di fronte ad una scelta che non presenta alternative, onorevoli colleghi. O riaffermiamo un privilegio, senza tener conto delle declamazioni e dei proclami con i quali si chiede di cominciare a discutere da qui a qualche giorno della fine dell'immunità parlamentare, oppure sfruttiamo quest'occasione per realizzare oggi quello che ci proponiamo di approvare domani.

Pertanto possiamo autorizzare i giudici — proprio per atto di onestà, per rispetto della loro funzione e della loro condotta, per poter dire: «bravo Di Pietro e bravi tutti gli altri giudici», nella misura in cui vi muovete nell'ambito della legge, senza protagonismi (e finora non è avvenuto) — ad agire nel nome della legge. E se è vero che noi siamo il legislatore, come non potremmo essere i primi testimoni della legge? (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

ALFREDO BIONDI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Volevo fare una breve precisazione per evitare superfetazioni del nostro dibattito.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

Esaminando l'articolo 423 nella parte che si riferisce al punto 1 del documento al nostro esame, abbiamo consentito che una diversa qualificazione giuridica del fatto, nonché l'interpretazione di eventuali connessioni fossero rimesse all'autorità che sta procedendo; quindi, se in ipotesi dovessero presentarsi «vestiti nuovi» per fatti vecchi, dal punto di vista giuridico questi potrebbero essere indossati. Diversa sarebbe la situazione se risultasse a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato; ed è qui che nasce la differenza tra una diversa qualificazione giuridica di un evento già oggetto di giudizio e il richiamo di un fatto nuovo che non era stato contestato in precedenza, per il quale deve essere avanzata la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio.

Lo dico per evitare si pensi che noi abbiamo precluso la possibilità di effettuare un'analisi esprimendoci sul giudizio che i giudici devono formulare sui fatti in esame. Resta fermo che, se insorgono fatti nuovi, si interviene seguendo quanto disposto dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, tuttora vigente.

Quando cambieremo tali disposizioni, registreremo differenti posizioni al riguardo, ma avremo allora modificato la massima legge regolatrice dello Stato. Allo stato, non riteniamo che possano essere accettabili accuse di ipocrisia, da parte di alcuno.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. No, no, c'è l'ipocrisia!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, noi consideriamo il breve intervento dell'onorevole Biondi come un utile ed eccezionale supplemento di relazione.

VINCENZO TRANTINO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà; dopo questa precisazione, riprenderemo il corso normale della discussione. Ha la parola, onorevole Trantino.

VINCENZO TRANTINO. Signor Presidente, l'ultima parola spetta alla difesa degli imputati, ma io sono la parte civile e quindi devo

alla sua cortesia se mi è consentita l'ultima parola.

All'onorevole Biondi voglio rispondere che se io dovessi difendere uno di codesti signori (e la mia attività parlamentare ha stabilito la contemporaneità del lucro cessante e del danno emergente, perché non difendo politici e Dio sa quanto sto perdendo) gli consiglieri di confessare di volta in volta un fatto nuovo. Davanti a questo fatto nuovo le manette le metteremmo noi al giudice e non il giudice a loro! (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

DOMENICO NANIA. Questa è la risposta: fatto nuovo, autorizzazione nuova.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Paissan. Ne ha facoltà.

MAURO PAISSAN. Succede raramente, ma in questa occasione, signor Presidente, sulla Camera dei deputati sono puntati i riflettori dell'intera opinione pubblica. Le decisioni che stiamo per assumere riguardo alle autorizzazioni a procedere richieste dalla magistratura milanese nei confronti di cinque deputati sono attese da un paese comprensibilmente sconvolto e turbato da quanto sta emergendo dall'inchiesta giudiziaria di Milano e da analoghe inchieste in corso in altre parti del paese.

In queste settimane ci è stata rivelata la geometrica potenza di un sistema di potere, di un perverso intreccio tra politici, pubblici amministratori, organizzazioni di partito e di corrente ed il mondo dell'impresa, di quella privata come di quella a partecipazione statale, della grande impresa come di quella piccola e media. Ovviamente, la responsabilità di chi detiene funzioni pubbliche è preminente e io non faccio politicamente distinzioni tra chi ha rubato anche per sé e chi ha rubato solo per il partito. I politici implicati in questi traffici hanno violato il codice penale, e di questo si interesseranno i magistrati, non certo noi. In questa sede non giudiziaria noi solleviamo un altro capo di imputazione, che non ha rilevanza giuridica, ma non per questo è meno pesante e meno infamante.

Questi politici (e non parlo dei cinque deputati di cui dobbiamo oggi occuparci — che non so se siano colpevoli o innocenti — ma dei rei confessi e di coloro che poi la magistratura giudicherà colpevoli), questi pubblici amministratori corrotti e corruttori sono responsabili di omicidio colposo nei confronti della politica e della fiducia della gente che continua a fare politica. Questo aspetto coinvolge tutti, qui dentro: tutti siamo vittime, compresi coloro che continuano a fare politica in modo personalmente disinteressato, con carica ideale ed impegno, al servizio di un'idea, di un progetto, di un'aspirazione al cambiamento.

Anche per tale motivo, signor Presidente, io mi ribello, noi ci ribelliamo a quella parte delle affermazioni rese qui recentemente dall'onorevole Craxi, tese a mettere tutto e tutti sullo stesso piano di complicità generalizzata. No, le responsabilità sono singole, di partito, di corrente, di *leader*, di *boss* o di mariuolo, e ognuno deve assumerle per la parte che gli compete. Affermare che tutti sono colpevoli equivale ad affermare che tutti sono innocenti e non sono vere né l'una né l'altra cosa.

Per lo stesso motivo, ci ribelliamo alla proposta di amnistia, improvvidamente prospettata nei giorni scorsi. Si tratterebbe, infatti, di un messaggio micidiale rivolto ai magistrati oltre che all'opinione pubblica. In sostanza, l'accoglimento della proposta di amnistia equivarrebbe a dire ai giudici: «La vostra è soltanto ginnastica giudiziaria. Poi la nostra corporazione politica, con una leggina, cancellerà reati, sentenze e pene».

Qualora il Parlamento giungesse a tanto, si porrebbe a mio avviso un problema di coscienza, dal momento che saremmo costretti a constatare la capacità di questa istituzione della quale facciamo parte di assumere un atteggiamento che rappresenterebbe un vero e proprio insulto nei confronti della sensibilità pubblica.

Un discorso diverso va riferito alla necessità di individuare una soluzione politica efficace ed idonea a contrastare il degrado cui stiamo assistendo e che in parte, grazie alle iniziative della magistratura, si sta a noi rivelando per la prima volta. È necessario individuare una soluzione in ordine al finan-

ziamento dell'attività politica, abbandonando falsi moralismi. Si tratta di accertare la provenienza pulita dei finanziamenti, garantendo la loro totale e completa trasparenza. A me non fa impressione sapere che un partito politico è finanziato dalla Cogefar o dalla FIAT. È necessario tuttavia che io, elettore, sappia che un certo partito è finanziato da queste organizzazioni, sì da essere posto nella condizione di esprimere il mio voto sulla base di una consapevole conoscenza.

Adeguate risposte politiche dovranno essere fornite anche sul piano di nuove regole elettorali, soprattutto alla luce dell'avviata riflessione sul voto di preferenza e sull'incongruenza del numero dei componenti delle Assemblee rappresentative.

Soluzioni politiche vanno anche ricercate in riferimento alla questione dell'immunità parlamentare, istituto del quale proponiamo l'abolizione senza che ciò significhi far venir meno la tutela del parlamentare in riferimento all'esercizio delle sue funzioni.

Va inoltre affrontata la questione relativa alle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività politica. Mi chiedo se sia possibile che, mentre si continuano a configurare tetti in ogni settore (per la spesa pubblica, per i salari, per le pensioni, per il debito pubblico), non ci venga mai l'idea di proporre un limite massimo per le spese che il singolo candidato e le forze politiche sostengono nel corso della campagna elettorale!

Analoga necessità di intervento si impone in ordine all'opportunità di introdurre nuove regole in materia di appalti.

Signor Presidente, a mio avviso il dibattito sulle decisive questioni di natura politica ed istituzionale sollevate dallo scandalo delle tangenti non può continuare a svolgersi esclusivamente sugli organi di stampa, in modo trasversale, come stiamo facendo in questa occasione, oppure alla televisione, come sta accadendo nel programma *Milano-Italia*, che da un mese vive su queste tematiche. Preferirei che almeno per una volta, al posto di Gad Lerner in un teatro, fosse il Presidente Napolitano in quest'aula ad organizzare e presiedere un dibattito specifico, non sulle inchieste giudiziarie ma sulle questioni politiche ed istituzionali...

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

PRESIDENTE. Onorevole Paissan, come lei sa, il Presidente della Camera può organizzare dibattiti soltanto su iniziativa dei gruppi parlamentari. È necessario, pertanto, attivare determinati strumenti regolamentari e sottoporre le eventuali proposte alla Conferenza dei presidenti di gruppo. Non posso, pertanto, promuovere un dibattito di mia iniziativa.

MAURO PAISSAN. La ringrazio per la precisazione, signor Presidente, della quale prendo atto come neofita di questa istituzione. Mi farò comunque promotore di una specifica iniziativa, con l'apporto del mio gruppo, e sin da ora confido nella sua sensibilità a sostenerla.

Mentre stiamo per decidere il destino giudiziario di cinque deputati, cioè di cinque politici, ritengo doveroso mettere nel giusto rilievo il ruolo da protagonisti che nei traffici milanesi hanno avuto una schiera di imprenditori. Imprenditori, cioè esponenti di quella società civile spesso, a sproposito, sbandierata nella sua presunta ed immacolata innocenza, in contrapposizione ad una società politica tutta sporca e tutta inquinata. Queste imprese non risultano (lo dico dopo aver letto, nella mia qualità di membro della Giunta per le autorizzazioni a procedere, la relativa documentazione) vittime, risultano protagoniste, coprotagoniste della corruzione, perché questo sistema faceva comodo anche a loro!

Signor Presidente, mi onoro di essere stato eletto alla Camera dei deputati nella stessa lista in cui è stata eletta al Senato Pina Grassi, cioè la vedova di Libero Grassi: un imprenditore palermitano assassinato per essersi opposto alle tangenti mafiose. E, allora, mi chiedo: dove sono i «Libero Grassi» di Milano? Dove sono i «Libero Grassi» del nord? Dove sono i coraggiosi imprenditori settentrionali? Certo, non avrebbero rischiato la vita a denunciare ed a sottrarsi all'imposizione delle tangenti politiche! La verità è che questo sistema faceva comodo a loro, come ai politici implicati!

Vista l'organizzazione dei nostri lavori, credo che nella seduta di domani saremo chiamati ad esprimerci sulla richiesta specifica presentata dai magistrati milanesi di

autorizzazione a procedere contro i deputati Tognoli, Pillitteri, Del Pennino, Massari e Cervetti. Noi qui non siamo chiamati a giudicare sulla loro colpevolezza o sulla loro innocenza, sulle quali non si sono pronunciati nemmeno i magistrati, visto che le indagini non sono neppure potute iniziare essendo necessaria la nostra autorizzazione. Noi non possiamo e non dobbiamo fare i giudici, tantomeno i giudici di «seconda mano». Sulla base di quanto previsto dall'articolo 68 della Costituzione (che spero sarà rapidamente modificato) siamo chiamati semplicemente a permettere o ad impedire ai giudici di avviare le indagini e con ciò a permettere o impedire ai cinque colleghi di far ricorso a tutti gli strumenti di legge per difendersi e per far valere i loro diritti.

È proprio l'esistenza dell'istituto delle autorizzazioni a procedere, di questo filtro preventivo su ogni tipo di ipotesi di reato, che ha contribuito a far passare quasi per già condannati questi cinque deputati, finora nemmeno indagati. Togliamolo dunque questo blocco e diamo ai magistrati l'autorizzazione a procedere nella versione più ampia da loro richiesta! In questo modo, daremo la possibilità ai cinque colleghi di esercitare tutti i loro diritti e di far valere l'estraneità che, di fronte alla Giunta per le autorizzazioni a procedere, hanno proclamato riguardo alle responsabilità ipotizzate.

Mi auguro sinceramente (lo ripeto: sinceramente!) che essi possano essere prosciolti o assolti. Me lo auguro per loro, ma anche per noi; in caso contrario, infatti, essi porterebbero una responsabilità non solo verso la giustizia, ma anche verso la politica: una politica intesa (sono ancora di tale opinione) come nobile ed affascinante esercizio di un'attività al servizio di una idea e di un progetto, al servizio della società e non di un tornaconto personale, di clan, di corrente o di partito!

Con questo augurio, vista l'inesistenza sia di intenti persecutori, sia della manifesta infondatezza nell'operato dei magistrati milanesi (su questi due aspetti dobbiamo infatti pronunciarci), preannuncio che il gruppo dei verdi voterà a favore della concessione della più ampia autorizzazione a procedere, come richiesto all'unanimità dalla Giunta: di questa «unanimità», io mi compiaccio!

Ma con la stessa convinzione, signor Presidente, noi negheremo l'autorizzazione all'arresto, vale a dire all'adozione di misure cautelari restrittive della libertà personale. Ciò per due ordini di motivi, uno di principio ed uno specifico. Noi saremo sempre prudentissimi ed attentissimi nel valutare le richieste di autorizzazione all'arresto, tranne che in casi di condanna definitiva. La composizione politica delle Camere voluta dall'elettorato è un bene troppo prezioso per metterlo con leggerezza a disposizione di un singolo magistrato o di un gruppo di giudici. La richiesta deve essere quindi ben fondata e motivata e di una gravità pari almeno a quella rappresentata dall'arresto di un eletto dal popolo: invitiamo pertanto in particolare i colleghi della Rete a riflettere su questo aspetto.

Nel caso specifico, poi, la motivazione della richiesta risulta generica o manca del tutto: è collettiva e non individuale e non è riferita esplicitamente nè al pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, nè al pericolo di fuga, nè alla cosiddetta pericolosità sociale, come invece esige l'articolo 274 del codice, che indica le esigenze che possono motivare l'adozione di misure cautelari e che è stato citato dal collega Biondi, che di questo argomento si intende molto più di me.

In questo caso, secondo noi, non esistono le condizioni per accordare tale autorizzazione; nel caso in cui la richiesta fosse debitamente ripresentata, la Giunta e poi l'Assemblea potranno ovviamente tornare a discuterne, anche se confesso e ribadisco qui una pregiudiziale negativa da parte nostra sull'argomento, tranne — ripeto — in casi eccezionalissimi e di fronte a richieste particolarmente motivate.

Signor Presidente, con questo spirito ed in base a tali motivazioni chiedo a tutti i colleghi deputati di approvare le proposte della Giunta per le autorizzazioni a procedere (*Applausi dei deputati dei gruppi dei verdi e del movimento per la democrazia: la Rete — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alfredo Galasso. Ne ha facoltà.

ALFREDO GALASSO. Presidente, colleghi,

non entrerò nel merito di una vicenda complessa ed in qualche misura inquietante.

Considero infatti l'entrare nel merito in questa sede un avviarsi verso un terreno assai scivoloso. Proprio perché ritengo assai pericoloso per la tenuta del nostro ordinamento democratico questo sistema di corruzione che emerge dalle carte mandate dai giudici di Milano ma anche da ciò che leggiamo e che ci appare drammaticamente nella cronaca quotidiana, proprio perché ho piena coscienza della profondità e della gravità di tale sistema, credo sia importante che in questa sede noi riaffermiamo con grande forza due principi fondamentali, quello di uguaglianza e quello di unità della giurisdizione.

La stragrande maggioranza della gente ci chiede che il principio di uguaglianza venga riaffermato, abolendo qualsiasi privilegio e protezione che derivi dall'esercizio delle funzioni parlamentari e che non sia per tale esercizio assolutamente e rigorosamente indispensabile.

Le novità che stiamo discutendo a proposito della modifica dell'articolo 68 della Costituzione hanno a che fare proprio con un mutamento della coscienza collettiva rispetto alla effettività ed alla estensione del principio di eguaglianza, così come attengono ad alcune modificazioni dell'ordinamento giuridico complessivo e di quello processuale in particolare, sul quale mi soffermerò fra qualche istante.

L'unità della giurisdizione significa rendere concreto e verificabile quanto è scritto nelle aule giudiziarie, cioè che la legge è uguale per tutti.

Dunque, scivolare verso una valutazione di merito significa riaffermare indirettamente che esiste un doppio binario di giustizia, una doppia giurisdizione: quella che compete al giudice naturale ed un'altra di competenza del Parlamento o della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Anche per riaffermare l'unicità e l'uniformità di una decisione, credo che sia qui importante ribadire che a noi spetta soltanto il compito, assai rilevante, di valutare nel caso concreto se esista o meno un intento persecutorio da parte dei giudici che hanno richiesto l'autorizzazione a procedere per

cinque deputati. Ciò è particolarmente importante, poiché è a partire dalla vicenda in discussione che abbiamo sentito sostenere in quest'aula una sorta di ineluttabilità e perfino di legittimità di un criterio di valutazione dei comportamenti politici diverso per l'intero sistema politico rispetto a quello che vale per la società civile.

È dunque importante che noi rimuoviamo un simile ostacolo, forse ormai vecchio ed arcaico ma attualmente vigente, affinché si affermi il principio che qualunque comportamento, posto in essere da qualunque soggetto, debba essere perseguito sul piano civile, amministrativo e penale qualora rappresenti violazione di una norma di legge.

Con questo atto, che è apparentemente solo di natura formale, si afferma esattamente il contrario di quanto qualcuno pretende di sostenere, e cioè che il comportamento illegale ed illecito, da qualunque parte provenga, deve essere sottoposto alla verifica del giudice naturale secondo le regole dello Stato di diritto.

Il principio di eguaglianza e quello di unità della giurisdizione portano a ritenere che l'articolo 68 della Costituzione, tuttora vigente, debba essere in questo caso interpretato in maniera parzialmente diversa da come è stato proposto dal relatore per la maggioranza.

Ribadisco — perché ritengo sia giusto farlo — che considero positivo che la Giunta proponga all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere, con un'estensione dell'istituto ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, per la materia drammatica ed inquietante che stiamo trattando.

Allo stesso modo, è stato giusto rimarcare la relativa rapidità con la quale si è proceduto in questa direzione. Il popolo, di cui siamo rappresentanti, deve infatti sapere che gli adempimenti di nostra competenza sono stati portati a termine in tempi rapidi. E mi auguro che, se non oggi, almeno domani questa vicenda si concluda con il voto dell'Assemblea.

Non sottovaluto affatto, quindi, ma anzi considero qualcosa che dà un segno diverso, per le novità che nello stesso Parlamento sono emerse quanto alla medesima compo-

sizione della rappresentanza istituzionale, il fatto che si sia proceduto in un certo modo.

Come ho già detto, però, credo che sia stato un passo a metà e non compiuto in maniera definitiva, come sarebbe stato giusto, nella direzione proveniente dalla stessa richiesta dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 68 della Costituzione, che sembra prefigurare due tipi di autorizzazione a procedere (uno per la prosecuzione del procedimento penale, l'altro per l'esecuzione di misure come l'arresto o la perquisizione personale o domiciliare), teneva conto del fatto che le misure restrittive della libertà personale all'epoca dell'entrata in vigore della Costituzione rientravano nella sfera di una sorta di potere autonomo, in qualche modo abbastanza separato, poco controllato, spettante al titolare dell'azione penale, il pubblico ministero. Da questo punto di vista si spiegava la cautela usata dall'articolo richiamato e l'aver rimarcato specificatamente la necessità di un'autorizzazione a procedere che sembra in qualche modo distinta da quella relativa alla prosecuzione del procedimento penale.

Credo che l'articolo 68 debba essere ora non superato, ma interpretato in maniera parzialmente diversa da quella proposta in questa sede proprio perché non soltanto la coscienza collettiva alla quale ho fatto riferimento è fortemente mutata, nel senso dell'effettività dell'estensione del principio di uguaglianza, ma anche perché un nuovo ordinamento processuale penale, che mi auguro vivamente rimanga intatto nello spirito e nella pratica, ha ampliato notevolmente, come era giusto, le garanzie nei confronti di tutti i cittadini, con particolare riguardo alle misure restrittive della libertà personale.

Si deve dunque tener conto del fatto che l'articolo 343 del codice di procedura penale, al secondo comma, stabilisce: «Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima». Sembra quindi intendere che, una volta concessa l'autorizzazione a procedere, non vi sia più necessità di ulteriore autorizzazione per l'adozione di misure cautelari. La norma richiamata co-

stituisce un'interpretazione dell'articolo 68 della Costituzione e non è in contrasto con esso.

Si tratta di un'interpretazione che tiene conto delle novità intervenute nella coscienza collettiva e nello stesso ordinamento giuridico. Sicché ritengo che la richiesta di autorizzazione a procedere debba intendersi, oggi e nel modo in cui è stata formulata nel caso in esame, come unica. Vi è unicità della richiesta sulla quale siamo chiamati a pronunciarci. Anche se la domanda viene articolata diversamente — e probabilmente lo sarà anche la nostra deliberazione — dobbiamo comunque sapere che il fondamento della richiesta è unico, perché unico è il procedimento al quale si fa riferimento.

La natura dell'autorizzazione a procedere in questo caso non può che essere in maniera rigorosa quella della rimozione di un ostacolo di ordine procedurale e sostanziale affinché nei confronti di membri del Parlamento si proceda a un'inchiesta giudiziaria, in questo caso a indagini preliminari.

Una volta concessa l'autorizzazione a procedere e rimosso l'ostacolo non vi è alcuna ragione di ritornare nuovamente a deliberare specificatamente sulle misure restrittive della libertà personale e comunque in generale sulle misure cautelari (in questo caso facciamo riferimento anche alla perquisizione personale e domiciliare).

Infatti, d'altra parte, non potremmo che giudicare successivamente su un'eventuale meglio articolata e motivata richiesta di adozione delle misure cautelari sulla base dell'esistenza di un intento persecutorio. Noi dovremmo supporre — ed il relatore per la maggioranza presuppone — che un intento persecutorio, che non c'è nella richiesta di autorizzazione a proseguire nel procedimento, possa d'improvviso comparire nel momento in cui si deve procedere all'adozione di una misura cautelare. Il che, secondo me, spezza l'unità del procedimento, l'unità del fondamento della richiesta ed è comunque in contrasto assai netto con il senso che oggi assume l'immunità parlamentare prevista dall'articolo 68 della Costituzione.

Vi è un'organicità di valutazione che deve essere fatta con riferimento all'esistenza, in un dato momento, secondo tempi scanditi

da una procedura stabilita dalla legge, dell'intento persecutorio, senza che vi si possa ritornare successivamente.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARCISIO GITTI

ALFREDO GALASSO. Infatti, se vi si ritornasse successivamente, si dovrebbe anche ammettere che, mutato il giudice, potrebbe tornare l'intento persecutorio in un'altra fase del procedimento. Così non è, perché da questo punto di vista la regola è che, rimosso quell'ostacolo in un dato momento, il procedimento prosegue nei confronti dei parlamentari come di qualunque altro cittadino.

È dunque giusto che si riduca a questo ambito, che mi auguro sia ancora più ristretto in sede di riforma dell'articolo 68 della Costituzione, la possibilità di intervenire da parte di un organo altro rispetto all'autorità giudiziaria.

D'altra parte, consideriamo che la richiesta, formulata dal giudice di Milano, contiene il riferimento alla possibilità di adottare misure cautelari, se del caso. Si è anche, secondo me, ironizzato su questa espressione; comunque la si è considerata incongrua o addirittura come giustificazione della improcedibilità di questa richiesta. «Se del caso», qualora si legga il contesto in cui tale espressione è inserita nel testo della richiesta, significa nient'altro che la cautela con la quale il magistrato precedente ritiene di dovere, nel corso dell'istruttoria, adottare misure cautelari in relazione alle esigenze dell'istruttoria, proprio nello spirito dell'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale.

È anche evidente che nel corso di un'istruttoria, per di più così complessa, possano presentarsi ragioni imminenti per l'adozione di misure restrittive della libertà personale connessa all'inquinamento della prova e — perché no? — alla pericolosità sociale. Ma possono anche determinarsi esigenze immediate che hanno a che fare con la perquisizione personale e soprattutto con quella domiciliare, rispetto alle quali non vi è dubbio che una richiesta specifica di auto-

rizzazione a procedere, sulla quale poi si pronuncia il Parlamento, è assurda per la semplice ragione che non procurerebbe alcun effetto nel momento in cui fosse anche semplicemente annunciata.

Dunque, proprio quella funzione di acquisizione e di salvaguardia della prova nonché di difesa sociale, che sta alla base delle misure cautelari previste dall'articolo 274 del codice di procedura penale, verrebbe meno non soltanto nell'interesse della giustizia in generale, ma anche specificatamente in relazione all'interesse della prosecuzione e del buon andamento di quel processo e persino all'interesse degli stessi imputati o di alcuni di loro.

Ed è in concreto, come dice il codice di procedura penale, che vanno misurati l'importanza ed il significato probatorio di salvaguardia della prova e delle misure cautelari, o di alcune di esse. Ed «in concreto» significa che, quando nel corso dell'istruttoria si determina quella esigenza, è in quel momento contingente che essa va valutata.

È dunque assolutamente naturale, logicamente ineccepibile che la richiesta sia stata formulata con riferimento all'eventualità dell'insorgere di una esigenza cautelare di questo tipo; non poteva non essere così. E le ragioni che determinano questa autorizzazione — che non è affatto in bianco, ma è il corollario naturale dell'unità del procedimento e della rimozione dell'ostacolo costituito dall'autorizzazione a procedere — sono fondate sull'insieme degli elementi numerosi, consistenti ed articolati che sono stati posti alla base della richiesta stessa dell'autorizzazione a procedere.

È lì che si rintraccia il motivo per il quale si richiede la possibilità di procedere anche all'adozione di misure cautelari; è nella complessità di queste inchieste, nella concatenazione delle dichiarazioni, nella concatenazione della prova, che verrebbe spezzata con grave danno per l'istruttoria se si ritenesse che si tratta di due richieste, da considerarsi separatamente, così che l'intento persecutorio che non c'è per la richiesta di autorizzazione a procedere potrebbe rinvenirsi nell'ipotesi di richiesta di autorizzazione ad emettere misure cautelari.

Diversamente ragionando, si arriverebbe

all'assurdo che se il magistrato avesse indicato, sia pure genericamente, esigenze di misure cautelari, con riferimento all'inquinamento della prova in relazione ad alcuni deputati indagati, noi avremmo concesso — come ho sentito dire all'interno della Giunta — questa autorizzazione perché sapevamo che non vi era intento persecutorio.

Francamente, credo che questo sia un modo non solo formalistico, ma anche irrazionale di procedere e di decidere; e ritengo che lo stesso ragionamento valga con riferimento all'articolo 423, secondo comma, del codice di procedura penale, e cioè all'altro diniego che la Giunta a maggioranza propone circa l'estensione dell'autorizzazione a procedere a fatti nuovi emersi nel corso del processo. Infatti, in questo caso, non solo è impossibile prevedere quali siano i fatti nuovi, ma vi è — come è stato richiamato — una norma specifica che fa riferimento alla necessità del consenso dell'imputato perché ciò avvenga.

È vero che da questo punto di vista si può osservare che la concessione o il diniego dell'autorizzazione a procedere è una prerogativa che spetta al Parlamento per la salvaguardia di una funzione istituzionale e che non può essere rimessa al consenso dell'imputato; ma è anche vero che in questo caso il suo consenso rappresenta una garanzia di applicazione del principio di uguaglianza e al tempo stesso dell'attuazione del diritto di difesa. Dunque, è un'occasione per affermare, ancora una volta, che i cittadini sono uguali dinanzi alla legge; è un'occasione per affermare, ancora una volta, che ciò che bisogna recuperare in termini di garanzia non deve avvenire specificamente per il parlamentare, ma per tutti i cittadini.

Credo dunque che questa richiesta debba essere accolta nella forma più ampia possibile.

Tale interpretazione — che, lo ripeto, a me sembra l'unica ragionevole — discende dalla novità intervenuta sia sul piano del giudizio che si è formato nella coscienza collettiva (una valutazione di ordine sociale di cui dobbiamo farci carico nel momento in cui siamo chiamati ad interpretare l'articolo 68 della Costituzione), sia sul terreno dell'ordinamento giuridico e di quello pro-

cessuale: una novità che ha esteso sensibilmente, come dimostra l'ultimo caso citato, le garanzie nel procedimento penale per qualunque cittadino.

Perché, dunque, oggi che noi stessi ci accingiamo a dare all'articolo 68 della Costituzione una interpretazione più avanzata sotto il profilo dell'affermazione del principio di uguaglianza, ritagliare in tale articolo una garanzia ulteriore dentro la garanzia? Sappiamo, tra l'altro, che la richiesta è stata formulata e sappiamo quali sono gli elementi alla base del procedimento e quali i deputati indagati. La genericità, dunque, sta solo nel fatto che si richiede da parte del magistrato una autorizzazione per poter intervenire nel momento in cui lo sviluppo dell'istruttoria facesse insorgere esigenze cautelari come quelle previste, per l'adozione di tali misure, dall'articolo 274 del codice di procedura penale!

È questa la ragione per la quale il nostro gruppo risponde alle osservazioni formulate dal collega Mauro Paissan in ordine ad una esigenza di ripensamento a questo livello di riflessione, cioè al livello in cui si incontrano il principio di uguaglianza, quello di unità della giurisdizione e l'estensione del sistema delle garanzie nel processo penale. Ciò non consente o non consente più, se non in limiti ridottissimi, il mantenimento di garanzie particolari, che si traducono soltanto in privilegi.

Questo è il motivo per il quale il nostro gruppo voterà a favore dell'autorizzazione a procedere e della estensione della sua qualificazione giuridica. È probabile che i fatti meritino una diversa qualificazione giuridica, ma non voglio entrare nel merito, perché ritengo non sia questo il punto da affermare in tale sede. Voteremo invece contro la proposta di dichiarare l'improcedibilità per l'autorizzazione ad adottare i provvedimenti previsti dal secondo comma dell'articolo 343 del codice di procedura penale. Voteremo inoltre contro il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei fatti nuovi richiamati dal secondo comma dell'articolo 423 dello stesso codice.

In conclusione, Presidente e colleghi, mi auguro che la nostra deliberazione sia completa, che sia cioè accolta integralmente la

richiesta dell'autorità giudiziaria. In tal modo si darebbe un segnale estremamente importante, ribadendo che esiste un giudice naturale e un diritto alla difesa uguale per tutti, nonché la necessità di rivedere norme costituzionali pur nobilissime, almeno nella loro ispirazione originaria, come l'articolo 68 della Costituzione (ed anche altre norme costituzionali), in relazione ad una materia che ha risvegliato le coscienze e destato un senso di giustizia profondo e al tempo stesso concreto.

Ritengo che costituisca un risultato o un effetto di non poco conto il conferire piena fiducia a quei magistrati che agiscono ed esercitano la loro funzione in nome del popolo, di cui siamo i rappresentanti, e che hanno meritato anche in questa vicenda (e l'unanimità della decisione della Giunta lo conferma) piena fiducia da parte di tutti i cittadini e di noi, che ne siamo i rappresentanti (*Applausi dei deputati del gruppo del movimento per la democrazia: la Rete*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galante. Ne ha facoltà.

SEVERINO GALANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema che abbiamo di fronte presenta due aspetti che a mio avviso vanno entrambi presi in considerazione: un aspetto che chiamerei, con qualche forzatura, di sostanza ed un secondo aspetto che, con analogha forzatura, definirei formale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la dimensione sostanziale che non può essere elusa dalla nostra discussione è una dimensione di sostanza politica, ben si intende, non certo di sostanza giudiziaria, che, come è stato detto e ripetuto, deve stare totalmente fuori dal nostro dibattito perché non ci compete, e tanto meno ci compete sotto l'aspetto dell'emanazione di sentenze anche sommarie (qualcosa è riecheggiato in proposito in quest'aula).

Quali che siano le eventuali responsabilità dei singoli, quello che emerge dalle carte, dalle testimonianze e dalle audizioni è un sistema di corruzione vasto, fondato sull'intreccio tra politica e affari. Sappiamo che nella storia del nostro paese questo intreccio

non è una novità assoluta. Possiamo ricordare, risalendo ad un secolo fa, lo scandalo della Banca romana, o andando a tempi lontani, i profitti di regime del fascismo; ma le dimensioni dell'intreccio erano commisurate alle dimensioni dei ceti dirigenti di allora, certo più modeste di quelli attuali. Con la democrazia di massa i ceti dirigenti si sono allargati, e questo è stato un fatto storico positivo; ma ora, in questa vicenda, ne cogliamo il risvolto — se così mi posso esprimere — negativo, ed è un risvolto pesantissimo, che rischia di coinvolgere la stessa legittimità della democrazia di massa.

Alcuni degli interventi che abbiamo sentito pronunciare questa mattina vanno esplicitamente in tale direzione e rappresentano, per tutti noi e per il paese, un campanello d'allarme pericolosissimo, che dobbiamo saper cogliere ed al quale dobbiamo saper dare risposte politiche coerenti. È importante, per queste risposte, cogliere esattamente la natura del sistema che viene descritto e sulla base del quale si regge la proposta di autorizzazione a procedere. I colleghi che hanno letto questa richiesta ne avranno avuto una piena visione e consapevolezza. Ritengo tuttavia che debba essere effettuata qualche riflessione aggiuntiva.

Il sistema che emerge dalle carte ha una sua evoluzione, ma non ha un suo vero inizio. Nessuno sembra sapere quando è stato avviato; tutti dichiarano di averlo trovato bell'e pronto, oliato e funzionante. Verrebbe da dire che è eterno e che, in quanto eterno, è anche naturale. Nella discussione sulla fiducia al Governo svoltasi qualche giorno fa, qualcuno appunto ha detto che è eterno e naturale, sicché il parteciparvi non suscita né negli indagati — sembra — né in quest'aula, da parte di alcuni autorevoli colleghi, alcun dubbio, salvo le rarissime eccezioni di chi si è ritratto immediatamente appena ne è stato epidermicamente toccato (immediatamente, ma anche purtroppo silenziosamente). La norma è però appunto l'opposto.

E anche qui è presente una certa qual naturalezza nel modo di sentire, nell'etica (usiamo questa espressione incongrua) politica per chi deve far funzionare meccanismi di partito che costano al mese centinaia di

milioni. Per costoro, cosa c'è di più naturale che ottenere contributi attraverso lo scambio tra occupazione del potere e lobbies economiche? L'ipotesi che i contributi siano fonte di malcostume quando si tratta di assegnare commesse pubbliche non li sfiora nemmeno. In effetti, essi sanno che le imprese coinvolte si organizzano in cartelli i quali stringono intese preventive grazie alle quali determinano artificiosamente le regole del mercato; sicché (sembra vogliano giustificarsi) il malcostume si origina già a monte della tangente, e questa risulta quasi un pubblico risarcimento.

La morale alquanto elastica dei concussori milanesi ha peraltro autorevoli avalli. Costoro sanno infatti che i cartelli di impresa hanno spesso riferimenti politici nazionali che consentono loro di sottrarsi ai vincoli locali e in qualche modo di limitarne la pressione. Le operazioni, infatti, sono spesso concordate ad un livello politico superiore a quello provinciale, in certi casi con l'intervento di organismi nazionali dei partiti coinvolti, i quali si prestano talvolta persino a riciclare denaro sporco proveniente dalle tangenti.

Così, stando almeno alla richiesta di autorizzazione a procedere e alle carte che abbiamo potuto leggere in quanto componenti della Giunta, sono foraggiati da tempo immemorabile la democrazia cristiana, il partito socialista, il PRI, il PSDI e poi, a partire dal 1987, anche l'allora partito comunista e quella parte di esso che dal febbraio 1991 ha dato vita al PDS.

Devo dirvi, onorevoli colleghi, che questo aspetto del sistema delle tangenti è la parte più traumatica per chi ha fatto coincidere la sua biografia umana e politica con la storia del partito dalle mani pulite. È un pugno allo stomaco che lascia senza fiato anche chi aveva precocemente intuito e denunciato la mutazione genetica che nel corso degli anni '80 aveva investito il vecchio partito comunista e ne stava cancellando l'identità di classe nonché la diversità politica e culturale. Adesso io capisco quanto profonde e strutturali fossero le cause di quel mutamento.

Da una sia pur sommaria rassegna di documenti e di impressioni, quello che mi

colpisce maggiormente ora, prima e più che i nomi coinvolti, è l'insieme del sistema, il sistema stesso, la sua solidità, la sua ramificazione, la sua grande capacità di espandere la corruzione a sempre nuovi soggetti politici; e inoltre (ecco l'altro dato che mi pare sia emerso già in parte da questa discussione) la percezione, e ormai la certezza, che Milano non è l'eccezione ma la regola, perché ciò che viene descritto nelle carte milanesi è il «sistema Italia» di corruzione trasformistica.

Dopo gli episodi, rimasti peraltro allora isolati, di Torino, di Genova, di Pavia, è auspicabile che Milano riesca a schiudere la porta di tutto questo sistema. Ma ciò non dipende dalla sola magistratura milanese, e nemmeno dalla sola magistratura.

Ecco allora che da questo primo aspetto — che, con una forzatura, ho definito di sostanza — passo al secondo aspetto che — con analogo forzatura — ho detto essere di forma. Esso ci riguarda direttamente come Camera dei deputati.

Noi — è stato già detto e ripetuto, ma credo che mai come in questo caso siano utili le ripetizioni — non siamo qui per entrare nel merito delle imputazioni; siamo qui per compiere una valutazione di ordine politico, per giudicare se sia o no manifestamente infondata la richiesta di autorizzazione a procedere, se vi sia o no in essa una forma, un aspetto, un sospetto di persecuzione politica. In questa sede cioè noi svolgiamo un ruolo di garanzia politica contro ogni possibile persecuzione politica nei confronti dei parlamentari. Ma questo luogo non è, non può essere un luogo di confronto di giudizi tecnici — ed io ho avvertito, invece, una certa deriva in una parte degli interventi verso tecnicismi che sono estranei al nostro compito o che almeno a me sembrano tali —, né di una discussione di merito, perché l'una e l'altra prefigurano forme, magari apparentemente labili, leggere, ma intollerabili, di giustizia politica, cioè in sostanza di ingiustizia.

Il quesito se siamo di fronte ad una manifesta infondatezza mi pare sia palesemente cancellato, non esiste. Ma anche quello della persecuzione politica io credo vada rigettato, come altri colleghi hanno fatto. Deve

tuttavia essere rigettato con chiarezza, perché vi è, vi è stata una discussione ampia che ha preceduto questa nostra riunione in aula, una tesi che sosteneva questo. Infatti, almeno da alcune delle argomentazioni di politici interessati alla vicenda e da alcune delle audizioni, è emersa la tesi che esiste una volontà persecutoria dei magistrati, che sarebbe documentata dal fatto che taluni dei testimoni sarebbero stati scarcerati subito dopo aver accusato alcuni deputati. E si è, più in generale, sostenuto che esiste una forse involontaria sinergia tra esponenti della magistratura e della stampa che avrebbe prodotto, di fatto, effetti persecutori ai loro danni.

A me sembra che, alla luce della concreta documentazione, entrambe le parti di questa tesi appaiano infondate. La dimensione e la struttura delle indagini è già stata ricordata; la mole della documentazione che le accompagna, la quantità e la qualità dei magistrati, la stessa limitatezza — metto tra virgolette questo termine — delle imputazioni, i riscontri e gli intrecci delle testimonianze escludono, appunto, la volontà persecutoria, oltre che la manifesta infondatezza.

Spetta alla magistratura in totale autonomia giudicare nel merito; e credo che la Camera debba fare tutto il possibile perché questo avvenga nel modo migliore.

Io credo che si debba auspicare, pertanto, che la Camera conceda l'autorizzazione a procedere, che peraltro alcuni degli stessi indagati hanno autonomamente sollecitato (non tutti, per la verità). Mi sento confortato dal fatto che la proposta della Giunta sia unanime.

Sul resto, sugli altri due temi sui quali è aperta una discussione, abbiamo sentito contrapporsi, anche con grande competenza tecnica, tesi diverse ed anzi contrarie.

Confesso che personalmente sono arrivato ad alcune conclusioni, in modo tormentato e sofferto, perché in ognuna di quelle argomentazioni ho creduto, in libertà di coscienza e di ragione, di trovare elementi pro e contro la richiesta specifica sulla quale dovevo e sulla quale ognuno di noi dovrà liberamente esprimersi.

Sono giunto, quindi, a conclusioni in parte convergenti ed in parte divergenti da

quelle della maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Mi pare sostenibile, in base alle argomentazioni addotte dal collega Biondi nella sua relazione, la tesi che allo stato si debba escludere la procedibilità per gli aspetti coperti dall'articolo 68 della Costituzione, quindi per le misure cautelari. Condivido a tale riguardo le argomentazioni dei colleghi che hanno sostenuto e difeso tale tesi in questa sede, e ad esse rimando.

Il mio parere è differente — l'ho espresso in Giunta e lo ripeto in questa sede — sulla richiesta di estendere gli effetti dell'autorizzazione anche ad eventuali fatti nuovi e diversi che dovessero emergere nel prosieguo del processo. Mi pare che, dal momento che la Giunta esclude all'unanimità la sussistenza di un intento persecutorio da parte dei giudici, tale fatto debba indurci a non ammettere, a fil di logica, la possibilità — certo la follia può essere sempre presente nei comportamenti umani — che un intento persecutorio si manifesti successivamente. Ritengo, pertanto, che l'autorizzazione debba essere concessa anche per questo particolare tipo di richiesta (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a mio avviso gli interventi svolti stamattina in aula, che hanno descritto con attenzione e partecipazione il contesto nel quale i fatti oggetto della nostra discussione sono avvenuti, mi esimono dallo svolgere ulteriori considerazioni a tale riguardo.

Vi sono alcune questioni però, che attengono al compito proprio della Giunta e dell'Assemblea, sulle quali intendo soffermarmi perché ritengo che una discussione su tali aspetti possa rappresentare un contributo utile per una decisione il più possibile ispirata al rigore ed al senso del limite. Sono questi gli elementi che, come poc'anzi ricordava il collega Galante, devono caratterizzare le nostre decisioni e che possono tranquillizzare ed assicurare — passatemi l'espressione — i colleghi che non fanno parte della Giunta circa l'*iter* logico e argo-

mentativo seguito per proporre quanto è contenuto nella relazione adottata all'unanimità. Mi riferirò poi alla decisione di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio, adottata a maggioranza, in ordine alla possibilità della contestazione di fatti nuovi emergenti nel corso del procedimento nonché alla possibilità dell'adozione degli atti previsti dalla seconda parte dell'articolo 343 del codice di procedura penale.

Una prima questione sulla quale desidero soffermarmi riguarda la possibilità di configurare, e in qualche modo intravedere, negli atti prodotti dai magistrati a sostegno della loro richiesta un *fumus persecutionis*. L'onorevole Galante da ultimo ha affrontato la questione. Vorrei far cenno ad alcune notazioni contenute nei documenti prodotti da uno dei parlamentari indagati; esse attengono, in particolare, all'inattendibilità intrinseca di alcune dichiarazioni, che sarebbero il fondamento dell'accusa mossa dai magistrati di Milano, ed anche al fatto che il procedimento logico e psicologico attraverso il quale i denunciati si sarebbero determinati a parlare sarebbe viziato da una modalità di acquisizione della prova non trasparente.

Credo che su entrambi i punti la lettura della sola relazione consegnata dai magistrati a corredo della richiesta di autorizzazione a procedere possa tranquillizzarci. E questo vale sicuramente per tutta una serie di posizioni — ad eccezione di una, sulla quale tornerò — per le quali i fatti che costituiscono oggetto dell'imputazione trovano riscontro in dichiarazioni di più soggetti sia per quanto riguarda le modalità del fatto sia per quanto riguarda i riferimenti cronologici e topografici.

Dunque, nessun *fumus persecutionis* per questo aspetto. Ma io voglio sottolineare un altro elemento, signor Presidente, colleghi: riteniamo che non esista *fumus persecutionis* neanche nell'ipotesi, relativa ad uno dei deputati, nella quale l'accusa viene mossa soltanto sulla base di una dichiarazione non altrimenti riscontrata. Consideriamo, infatti, nostro compito e dovere guardare alla sostanza degli atti processuali che ci sono stati consegnati. Ci troviamo dinanzi ad una dichiarazione resa davanti ad un magistrato alla presenza del difensore e, quindi, con

tutti i crismi della legalità previsti dal codice di procedura penale per l'interrogatorio dell'imputato. Saranno poi i magistrati, nel prosieguo delle indagini, a dover riscontrare ulteriormente quella dichiarazione. Questo elemento da solo, pertanto, non basta in nessun modo a farci ritenere che vi sia un *fumus persecutionis*.

Lo dico, signor Presidente, non tanto perché voglio sottolineare come il deputato che si trova nella situazione di indagato unicamente per questa dichiarazione, solo tra tutti, abbia chiesto — come è stato sempre nel costume dei deputati del partito comunista, prima, e del PDS, adesso — di essere sottoposto al giudizio della magistratura ordinaria; non lo dico, cioè, soltanto per sottolineare un dato di stile politico, ma soprattutto perché con questo rilievo voglio radicare il giudizio sulla correttezza del procedere della Giunta, che anche su tale punto si è pronunciata all'unanimità, ritenendo che quanto viene rassegnato agli atti dall'autorità giudiziaria sia elemento sufficiente, giacché adottato nel rispetto delle regole di rito, per non configurare un *fumus persecutionis* nei confronti del deputato indagato.

Vi sono, poi, due questioni, che sono state oggetto di alcuni interventi — ricordo quelli dell'onorevole Valensise, relatore di minoranza, e dell'onorevole Trantino —, sulle quali voglio tornare molto brevemente. Credo che la Giunta abbia fatto bene a ritenere che l'autorizzazione a procedere non possa estendersi a fatti nuovi. Lo sostengo non solo sulla base di una giurisprudenza costante della Giunta stessa, ma anche sulla base della considerazione che il nostro giudizio di oggi sull'assenza di *fumus persecutionis* nel procedere da parte dei magistrati di Milano allo stato degli atti non può essere anche un giudizio prognostico rispetto ad eventuali futuri comportamenti degli stessi magistrati, ai quali credo debba andare il riconoscimento del lavoro serio, impegnato e rigoroso che stanno svolgendo.

Ritengo che la maggiore autorevolezza delle decisioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere e dell'Assemblea si fondi sostanzialmente e propriamente sulla più stretta osservanza delle regole. La possibilità di ritenere coperto dall'autorizzazione a pro-

cedere anche il fatto nuovo e diverso creerebbe i presupposti per un'esposizione del parlamentare a procedimenti penali che, tuttavia non sarebbero stati valutati in modo approfondito da parte della Giunta. Tutto ciò, ovviamente, tenendo conto del dato essenziale — dal quale dobbiamo muovere — rappresentato dal fatto che l'immunità non è prerogativa che attiene al singolo deputato ma, al contrario, al Parlamento considerato nella sua globalità. Sotto questo profilo, credo che bene faccia l'Assemblea a negare la possibilità di estendere l'autorizzazione a procedere al fatto nuovo e diverso, rivendicando una prerogativa che, essendo propria del Parlamento, in nessun modo può essere intesa come una sorta di favore o di riconoscimento benevolo nei confronti dei deputati oggi indagati.

Per queste ragioni considero corretto, così come ha già avuto modo di sottolineare il collega Biondi nella sua relazione, l'esclusivo riferimento alla diversa qualificazione giuridica del fatto, alla possibilità di contestare un'aggravante e, comunque, a tutte le ipotesi previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale, puntualmente richiamate dagli articoli 335, 423 e 516. In questo senso, credo che nemmeno l'esempio temporaneamente proposto dall'onorevole Trantino nel corso del suo intervento, circa la diversa configurazione di un fatto come concussione o come corruzione, possa essere escluso dalla nostra previsione. Né credo — a differenza di quanto rappresentato in una memoria difensiva — che la richiesta avanzata dai magistrati di Milano fondi in alcun modo un giudizio di *fumus persecutionis*. Non si tratta, infatti, di una richiesta *extra legem*. Probabilmente, sarebbe sufficiente rileggere l'articolo 111 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in base al quale il pubblico ministero che richiede l'autorizzazione a procedere deve indicare gli elementi di fatto e le norme che si assumono violate. Questa indicazione — che, ripeto, rappresenta un obbligo per il magistrato — attiene soltanto alla qualificazione di illiceità del fatto, ferma restando la possibilità del mutamento della qualificazione giuridica dello stesso nel corso del procedimento, a seguito di nuove indagini.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dai magistrati di Milano, con particolare riferimento all'autorizzazione a procedere per gli atti previsti dall'articolo 343 del codice di procedura penale, credo che ancora una volta bene abbia fatto la maggioranza della Giunta a decidere nel senso indicato dalla relazione del collega Biondi.

Vorrei ora, molto brevemente, offrire una giustificazione tecnica a tale orientamento, richiamando alcuni argomenti ai quali ho già accennato in precedenza. In particolare, da un lato va considerato che quanto più rigorosa e attenta è la decisione della Giunta e dell'Assemblea, tanto più autorevolmente tale decisione si rappresenta. Dall'altro, va tenuto presente il dovere, che io credo incomba sui membri della Giunta, di rappresentare compiutamente e fino in fondo anche i ragionamenti che hanno sostenuto la decisione finale.

L'articolo 343 del codice di procedura penale elenca una serie di atti coperti dall'autorizzazione a procedere. Tali atti comprendono, da una parte, le misure cautelari personali e le perquisizioni (già previste dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione) e, dall'altra, le ispezioni personali, le ricognizioni, i confronti, eccetera. Se noi dovessimo ritenere che tutte le misure previste dall'articolo 343 possano comunque essere autorizzate con la stessa autorizzazione ad andare oltre nel procedimento, credo che sostanzialmente muteremmo la lettera dell'articolo 68 della Costituzione che, al contrario, precisa e specifica — impone, io dico — un regime diverso per quanto riguarda, appunto, l'autorizzazione a procedere relativa alle perquisizioni ed alle misure restrittive della libertà personale.

A questa considerazione ne aggiungo un'altra, citata poc'anzi dal collega Galasso, sulle cui interessantissime argomentazioni vorrei brevemente ritornare. L'elemento da tener presente è che, tradizionalmente, per prassi e per giurisprudenza costante, sia la Giunta sia l'Assemblea hanno sempre proceduto con deliberazione separata sull'eventuale richiesta di perquisizione o di adozione di provvedimento restrittivo della libertà personale.

Vorrei offrire all'attenzione dei colleghi

un'ulteriore considerazione. Il terzo comma dell'articolo 343 del codice di procedura penale prevede un regime diverso per quanto riguarda le perquisizioni e l'arresto. Nella sostanza, la perquisizione e l'arresto possono essere comunque compiuti, anche in assenza di autorizzazione, qualora si verifichino le condizioni di flagranza previste dal codice di procedura penale, appunto, per la perquisizione e l'arresto. Tale previsione è assolutamente conforme alla lettera del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione; mentre, è stabilito un regime diverso per quanto riguarda gli altri atti elencati dal comma 2 dell'articolo 343. Credo che anche tale fatto intervenga a radicare un regime di diversa regolamentazione, di diversa disciplina per quanto concerne, da una parte, le perquisizioni e l'arresto e, dall'altra, gli altri atti previsti dall'articolo 343 del codice di procedura penale.

Si è detto (lo diceva compiutamente l'onorevole Valensise nella sua relazione di minoranza) che non sono assenti i presupposti necessari per l'adozione di un provvedimento cautelare, che non è esplicitamente richiesto in quanto non è menzionato, ma che trova già negli atti consegnati alla magistratura milanese supporto, materia, ragione e giustificazione. Credo che ciò non sia compiutamente vero! È evidente infatti che, se dalla prima alla sedicesima pagina delle motivazioni della richiesta di autorizzazione a procedere presentata dai giudici milanesi vengono elencati gli indizi gravi richiesti dall'articolo 273 del nuovo codice di procedura penale per l'adozione della misura cautelare, ciò non avviene per l'altro requisito, per l'altro presupposto previsto dall'articolo 274, cioè l'esistenza di esigenze cautelari. Di tale argomento non vi è traccia nella richiesta inviata dai magistrati milanesi. Credo che noi opereremmo — questo sì! — una disparità di trattamento tra il cittadino e il parlamentare, qualora ritenessimo di autorizzare — «in assenza di una specifica indicazione», come dice l'articolo 274, delle esigenze cautelari che motivano l'emissione di un provvedimento restrittivo — il provvedimento restrittivo medesimo.

In questo senso, vorrei riprendere un'osservazione del collega Palermo, sulla quale

non sono d'accordo. Egli ha insistito, prendendo spunto da un richiamo al regolamento, sull'atteggiamento (non voglio ripetere l'aggettivo da lui usato perché — glielo dico con grande franchezza! — lo considero ingiusto) adottato dalla Giunta e sulla decisione di dichiarare improcedibile la richiesta avanzata ai sensi dell'articolo 343 del codice di procedura penale. Credo, invece, che la soluzione adottata dalla Giunta sia la più rigorosa. Per quali ragioni? Se la Giunta si fosse pronunciata per il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti di una misura restrittiva, che pure non era menzionata, ciò avrebbe significato che mai più l'autorità giudiziaria milanese avrebbe potuto richiedere l'autorizzazione a procedere per l'adozione di una misura cautelare. Averla dichiarata improcedibile oggi, avere cioè affermato l'esistenza degli elementi di fatto ed aggiunto che non vi è specificazione in ordine ad esigenze cautelari, come ha fatto il relatore Biondi, lascia aperta questa porta: nel momento in cui il magistrato ritenesse che sussistano le esigenze cautelari, in quel momento la Giunta potrebbe riesaminare la questione e quindi addivenire...

ALFREDO BIONDI, *Relatore*. Abbiamo scritto anche «allo stato»!

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Abbiamo scritto anche «allo stato» proprio perché ritenevamo che il primo requisito, quello sul quale fonda le sue argomentazioni l'onorevole Valensise, cioè l'esistenza di gravi indizi, fosse già acquisito alla conoscenza della Giunta ed agli atti inviati dai giudici di Milano e che soltanto la parte relativa alle esigenze cautelari fosse stata in questo senso trascurata, non essendo così a disposizione della Giunta per l'adozione del provvedimento.

Voglio, a questo punto, tornare rapidamente sulle considerazioni svolte dall'onorevole Galasso, che ho trovato estremamente interessanti e approfondite e che egli ha ulteriormente sviluppato, dopo averle espresse in sede di Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Credo che quanto dice il collega sia con-

divisibile e che le sue argomentazioni rappresentino un'ottima base, anzi il prologo necessario, per la riforma che ci accingiamo ad attuare. Non ritengo però che esse possano essere utilizzate oggi, cambiando — se mi consentite — le regole nel corso del gioco rispetto alla vicenda processuale della quale ci stiamo occupando. Tuttavia, trovo in tali argomentazioni un elemento con il quale non riesco a concordare compiutamente: esse sono svolte con un costante richiamo al principio di uguaglianza.

Il presidio dell'immunità, e tanto meno quello dell'insindacabilità, così come previsti dal costituente, in alcun modo si muovevano in un contesto di valori di riferimento che prevedesse il principio di uguaglianza: di ciò occorre prendere atto. Devo anche dire che questo impianto, pur nobile — come ha detto l'onorevole Galasso — oggi non funziona più e che probabilmente ora torna in gioco nella coscienza moderna, provata — diciamo pure — dai fatti di cui oggi ci stiamo occupando, la necessità di reimpostare il tutto anche sulla base di quel principio.

Oggi però non è così e da ciò discende che non si possono parare i colpi che nascono dalla necessità di dover interpretare diversamente da come è stato fatto finora il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, mediante il richiamo alle garanzie del codice che riguardano il diritto alla difesa. Anche tale richiamo, provenendo dall'affermazione principale secondo la quale bisogna, nell'interpretare l'articolo 68, rifarsi anzitutto al principio di uguaglianza, falsa lo spirito della norma così come è stata voluta dal costituente ed in un certo senso — se mi consentite — accentua il carattere dell'immunità come garanzia del singolo deputato piuttosto che come prerogativa dell'intero Parlamento.

Tuttavia, le affermazioni dell'onorevole Galasso sono preziose, se è vero — come mi auguro sia — che molti fra noi ritengono che l'istituto dell'autorizzazione a procedere debba essere modificato e che occorra che esso faccia i conti con un livello di sensibilità fortunatamente più alto nell'opinione pubblica (il che spero sottintenda anche una capacità diversa e nuova di controllo e di

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

vicinanza a quanto accade dentro le aule del Parlamento).

Tali affermazioni rappresentano un contributo essenziale alla ricostruzione di uno strumento quale l'autorizzazione a procedere, che ha registrato — di questo siamo stati tutti testimoni ed alcuni anche responsabili — momenti di torsione che non ne hanno fatto certamente uno strumento per l'ulteriore valorizzazione delle funzioni che siamo chiamati a svolgere ma, al contrario, un fattore di svilimento della funzione parlamentare e che, paradossalmente, ha reso più distante e nemica la politica e l'attività istituzionale dai cittadini del nostro paese (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Per fatto personale.

CHIARA INGRAO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARA INGRAO. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per fare una dichiarazione in merito alla votazione finale del disegno di legge di conversione n. 861, che recava norme in materia di trattamento economico delle forze armate nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.

Dai dati ufficiali risulta presente alla votazione finale sul suddetto disegno di legge di conversione e risulta un mio voto favorevole sul relativo decreto-legge. Ero, invece, assente dall'aula al momento del voto finale e presente esclusivamente durante le votazioni sugli emendamenti, la cui elaborazione e proposta ho pienamente condiviso con il mio gruppo, in particolare per quanto riguarda gli emendamenti attinenti alla cancellazione delle voci di spesa per la guerra del Golfo e per quanto concerne ogni riferimento a quella guerra in altri capitoli di spesa.

Gli emendamenti in questione sono stati respinti e, a quel punto, la mia coscienza mi ha impedito di seguire l'opinione del mio

gruppo esprimendo voto favorevole alla conversione in legge di un decreto-legge che, pur contenendo altre importanti misure sul piano delle condizioni salariali per i lavoratori del comparto della difesa, avalla, sia pure a posteriori, decisioni di spesa relative ad un evento tragico e per me inaccettabile, quale la partecipazione dell'Italia ad una guerra.

Ho deciso pertanto, non condividendo l'orientamento di voto del gruppo del PDS, di abbandonare l'aula, lasciando la scheda sul banco perché fosse ritirata dai commessi. Non sono in grado di valutare se qualcuno abbia fatto uso della scheda stessa per esprimere il voto favorevole che risulta dai conteggi. Ho ritenuto comunque necessario, per dovere di trasparenza di fronte ai colleghi e di fronte alla mia coscienza, chiarire la mia posizione in materia.

PRESIDENTE. Onorevole Ingrao, prendo atto della sua precisazione, nel rispetto della sua esigenza di coscienza, precisazione che resterà agli atti della seduta odierna.

Devo però far rilevare che la tessera per la votazione, al momento in cui il titolare si allontana dall'aula, non deve essere lasciata sul banco, ma disinserita e consegnata ai commessi, anche per evitare la possibilità di spiacevoli episodi come quello segnalato dall'onorevole Ingrao.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 9 luglio 1992, alle 9:

1. — *Seguito della discussione della domanda di autorizzazione a procedere:*

Contro il deputato Tognoli per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata ed aggravata); per il reato di cui agli articoli 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

penale (ricettazione aggravata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro i deputati Tognoli e Pillitteri per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 dello stesso codice (ricettazione continuata e aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Pillitteri per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 319, 319-bis dello stesso codice (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 317 dello stesso codice (concussione aggra-

vata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 317 dello stesso codice (concussione aggravata); per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione aggravata); per il reato di cui agli articoli 81 e 648 del codice penale (ricettazione continuata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Del Pennino per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61, numero 7), 648 dello stesso codice (ricettazione aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Cervetti per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'ar-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici);

contro il deputato Massari per il reato di cui agli articoli 61, numero 7), 81, 648 del codice penale (ricettazione continuata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81 dello stesso codice e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, in relazione alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (Doc. IV, n. 6).

Relatori: Biondi e Valensise.

2. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

VIOLANTE ed altri; FINI ed altri; PAPPALARDO;

BATTISTUZZI ed altri; PIERLUIGI CASTAGNETTI ed altri; ALFREDO GALASSO ed altri; TASSI; PAISSAN ed altri; BINETTI ed altri; BOSSI ed altri; MASTRANTUONO ed altri: Modifica dell'articolo 68 della Costituzione concernente l'immunità parlamentare (86-445-529-534-620-806-841 -851-854-898-1055).

Relatori: Carlo Casini, per la maggioranza; Berselli, di minoranza.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 17.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1992

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 - Roma